



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Quaderni di Ricerca Giuridica

della Consulenza Legale

Gustavo Bonelli
Un giurista in Banca d'Italia

Dicembre 2017

numero

82



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Quaderni di Ricerca Giuridica

della Consulenza Legale

Gustavo Bonelli
Un giurista in Banca d'Italia

Atti del Convegno
Banca d'Italia – Roma, 3 aprile 2017

Numero 82 – Dicembre 2017

All'analisi economica e tecnica, sulla quale si basa l'azione che la Banca d'Italia svolge come banca centrale e organo di vigilanza, si accompagna, con crescente impegno, quella giuridica dei fenomeni creditizi e monetari e, più in generale, dei profili istituzionali dell'attività economica.

All'interno dell'Istituto è attribuito alla Consulenza Legale, accanto alle funzioni contenziosa e consultiva, il compito di svolgere indagini e ricerche in materia giuridico-bancaria.

I "Quaderni di ricerca giuridica" intendono essere, nell'ambito della Banca d'Italia e del sistema bancario, strumento di diffusione di lavori prodotti prevalentemente da appartenenti alla Consulenza Legale e originati da ricerche di specifico interesse per l'Istituto.

I "Quaderni" riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non intendono, quindi, rappresentare posizioni ufficiali della Banca d'Italia.

Comitato di Coordinamento:

MARINO PERASSI, OLINA CAPOLINO, GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO, STEFANIA CECI, MARCO MANCINI,
ENRICO GALANTI, MARIA PATRIZIA DE TROIA

Segreteria:

ROBERTA PILO, BEATRICE SCRIMA, ROSARIO MENDOLA

ISSN: 0394-3097 (print)

ISSN: 2281-4779 (online)

Grafica e stampa a cura della Divisione Editoria e stampa della Banca d'Italia

SOMMARIO

IGNAZIO VISCO - Intervento di saluto	5
PAOLO GROSSI - Gustavo Bonelli: un protagonista del pensiero giuridico Italiano fra otto/novecento	11
1 <i>Sull'adempimento di due mancate promesse</i>	13
2 <i>Gustavo Bonelli: il "metodo sperimentale di osservazione dei fatti" quale fondazione salvante per la scienza giuridica</i>	13
3 <i>Su un ulteriore inabdicabile compito del giurista: la 'costruzione' teorica</i>	15
4 <i>Le certezze del giurista Bonelli</i>	16
5 <i>Gustavo Bonelli al lavoro: a) in tema di persone giuridiche</i>	17
6 <i>b) in tema di titoli di credito</i>	18
7 <i>c) in tema di fallimento</i>	19
8 <i>Sulla 'cultura' di Bonelli</i>	20
MARIO LIBERTINI - Gustavo Bonelli e la fondazione della dottrina giuscommercialistica italiana	21
STEFANIA PACCHI - Gustavo Bonelli e la riforma del fallimento	33
ANTONIO PADOA-SCHIOPPA - Conclusioni	47

INTERVENTO DI SALUTO

Ignazio Visco

Saluto tutti i partecipanti a questo incontro organizzato per la presentazione di un volume curato dalla Consulenza Legale della Banca d'Italia, contenente una selezione di scritti di Gustavo Bonelli introdotti da commenti di autorevoli esperti di estrazione accademica e professionale¹. Ringrazio in particolare i curatori del volume per i loro contributi e gli illustri relatori per aver accolto l'invito a trattare i temi dell'odierno convegno. Ringrazio altresì i colleghi giuristi che, in vista di questo incontro, mi hanno introdotto alla figura e al pensiero di Bonelli. Desidero a questo riguardo ricordare, da Governatore e da economista, che la Banca d'Italia, per le sue funzioni istituzionali di regolazione e supervisione del mercato bancario e finanziario, è sempre molto attenta al raccordo tra diritto ed economia.

Gustavo Bonelli fu il primo Avvocato generale della Banca d'Italia; egli esercitò tale funzione dal 1918 sino alla sua morte, nel 1926. La Banca d'Italia ha deciso di ripubblicarne, selettivamente in forma cartacea, e interamente in forma elettronica sul proprio sito istituzionale, la completa produzione scientifica.

Si commemora così un insigne giurista che, in anni segnati da rilevanti trasformazioni politiche e istituzionali, oltre a operare ai vertici della Consulenza Legale della Banca fu anche tra i protagonisti del dibattito scientifico nei campi del diritto commerciale e fallimentare. Gli scritti di Gustavo Bonelli recano infatti ricostruzioni innovative e spunti durevoli che influenzano tuttora aspetti fondamentali di tali discipline, come illustrato in dettaglio nel volume che si presenta e negli interventi dei relatori in questo convegno.

Certo, Bonelli operò e scrisse in un'epoca lontana anche sul piano istituzionale: basti ricordare che, per quanto egli abbia partecipato in maniera incisiva alla redazione dei provvedimenti monetari e di tutela del risparmio del 1926, solo dopo la sua scomparsa tali norme avrebbero affidato alla Banca d'Italia il ruolo di unica banca di emissione e i primi compiti di vigilanza sulle aziende di credito. E solo dieci anni dopo la legge bancaria del 1936 avrebbe formalmente attribuito alla Banca natura pubblicistica.

In effetti, negli anni in cui Bonelli vi prestò servizio, la Banca d'Italia svolgeva ancora attività commerciali e intratteneva rapporti contrattuali con soggetti privati: in una certa misura, ciò contribuì a orientare gli interessi scientifici di Bonelli, autore, tra l'altro, di scritti in materia di titoli di credito e operazioni bancarie. Sebbene taluni di questi lavori si occupino di questioni settoriali, essi sono nel complesso ispirati dal favore per la circolazione dei titoli, funzionale alla creazione di un mercato più ampio ed efficiente.

Assunto dalla Banca Nazionale nel Regno d'Italia nel 1887, Gustavo Bonelli si trovò ad agire in un periodo nel quale la Banca d'Italia (frattanto succeduta alla Banca Nazionale nel Regno per effetto della fusione con la Banca Nazionale Toscana e con la Banca Toscana di Credito) da società per azioni di diritto

¹ Il volume presentato con il convegno del 3 aprile 2017 è *Gustavo Bonelli – un giurista in Banca d'Italia* a cura di C. ANGELICI, O. CAPOLINO, P. CIOCCA, M. PERASSI, M. STELLA RICHTER JR, G. TERRANOVA, Banca d'Italia, Roma, 2017

privato veniva gradualmente ad assumere la natura di banca centrale, dapprima stabilendo il proprio ruolo di prestatore di ultima istanza, poi sovvenendo variamente il Tesoro nel corso del primo conflitto mondiale, nonché, ancora, effettuando imponenti operazioni di salvataggio d'intesa con il Governo.

Questa circostanza offre una chiave di lettura dell'opera scientifica di Gustavo Bonelli e rafforza l'interesse per la sua figura di giurista, spesso chiamato ad affrontare situazioni critiche e problemi nuovi, anche in assenza di riferimenti normativi univoci e puntuali.

Essa contribuisce a spiegare l'assidua frequentazione e la consapevole rielaborazione da parte di Bonelli delle categorie generali del diritto, il suo costante confronto con la letteratura straniera e la sua profonda conoscenza degli istituti giuridici propri di altre giurisdizioni.

Questi tratti, che rappresentano la cifra dell'opera scientifica di Bonelli, sono particolarmente evidenti nei suoi studi sulla personalità giuridica e sul fallimento. I curatori del volume che oggi si presenta hanno sottolineato l'originalità della ricostruzione bonelliana delle nozioni di persona giuridica, patrimonio e obbligazione, ricostruzione che tende a valorizzare i profili oggettivi, sino ad anticipare la tesi dell'esistenza di patrimoni senza soggetto.

Gli scritti di Gustavo Bonelli forniscono tuttora spunti di riflessione, pur nel mutato assetto normativo e istituzionale, non solo per la persistente attualità di alcune intuizioni, ma anche e soprattutto per la solidità e il rigore del metodo scientifico, caratterizzato dal grande spazio riconosciuto alla comparazione tra il diritto italiano e gli altri ordinamenti. L'attualità dell'opera di Bonelli è in altre parole legata anche al suo modo di concepire la ricerca giuridica, a sua volta influenzato dal contesto di riferimento.

La centralità della comparazione tra gli ordinamenti e dell'interpretazione logico-sistemica, al fine di colmare le lacune del diritto o di applicare disposizioni di nuova introduzione, è ancora oggi una costante per i giuristi che affrontano le sfide del "diritto degli affari" in trasformazione. Infatti questa branca del diritto deve fronteggiare le continue e rapide innovazioni del mercato finanziario e l'interconnessione delle imprese operanti nel settore, nella consapevolezza che le une e l'altra richiedono l'individuazione di soluzioni coerenti e armonizzate.

Per questo aspetto, l'insegnamento metodologico di Gustavo Bonelli acquista oggi crescente interesse nell'ordinamento dell'Unione europea, segnato – a un tempo – dall'accresciuta complessità delle fonti di produzione e dalle rilevanti cessioni di sovranità realizzate negli ultimi anni in favore delle istituzioni comuni, specie nel contesto dell'Unione bancaria. La necessità di misurarsi con le soluzioni adottate in altri ordinamenti è persino imposta dal diritto positivo, perché i principi generali del diritto dell'Unione europea traggono linfa anche dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri.

Infine, l'attualità del metodo scientifico bonelliano si conferma ulteriormente considerando che, anche al di là dei confini strettamente europei, la prospettiva

transnazionale del diritto commerciale, fallimentare e bancario è sempre più alimentata, oggi, oltre che dal dialogo culturale tra accademici e professionisti di paesi diversi, di cui Bonelli fu un protagonista, anche dalla produzione in contesti internazionali di norme tecniche uniformi, veicolate da trattati internazionali o da strumenti di *soft-law*. Fenomeno, questo, che lo stesso Bonelli conobbe, avendo preso parte al dibattito coevo ai primi tentativi di unificazione del diritto cambiario e dell'assegno bancario, poi sfociati nelle Convenzioni di Ginevra del 1930 e 1931, sulla spinta dell'intensificarsi degli scambi commerciali internazionali, che richiedevano una regolamentazione uniforme degli strumenti di credito e di pagamento.

L'avvocatura di una banca centrale condivide per sua natura la tradizionale vocazione internazionalistica dell'istituzione di appartenenza. La cooperazione tra le banche centrali è, in effetti, una tendenza consolidata nel tempo, che ha avuto inizio con la creazione di una rete internazionale tra i principali istituti nella prima metà del XX secolo (la creazione della Banca dei Regolamenti Internazionali risale al 1930). Essa mira allo scambio di conoscenze ed esperienze, alla condivisione, all'affinamento e alla codificazione delle migliori prassi nonché al rafforzamento delle capacità istituzionali, nella consapevolezza che la promozione della stabilità monetaria e finanziaria mondiale richiede coerenza nell'azione e comunione di intenti.

Questa tendenza ha subito una significativa accelerazione con la crescente attenzione oggi prestata al controllo e al contenimento dei fattori di rischio sistemico, quale retaggio delle riflessioni scaturite dalla crisi finanziaria.

La Banca d'Italia non solo è parte del Sistema europeo di banche centrali, ma è anche pienamente coinvolta nelle attività di cooperazione internazionale, che rispondono alla necessità di affrontare problematiche comuni, pur nel quadro di sistemi giuridici provenienti da tradizioni profondamente differenti, creando istituti e prassi condivise. Gli avvocati della Banca trascorrono periodi di formazione e di servizio all'estero presso istituzioni europee e internazionali, partecipano a programmi di assistenza a paesi terzi, siedono nei comitati tecnici incaricati di armonizzare la disciplina di istituti giuridici di rilevanza trans-nazionale, svolgono attività didattica e di ricerca anche in ambito europeo e internazionale.

La proiezione esterna della Banca d'Italia e della sua avvocatura ha ricevuto, poi, un'accelerazione a seguito della realizzazione dell'Unione bancaria. Si sono moltiplicate le occasioni di contatto tra le autorità di vigilanza e di risoluzione dei vari Stati membri nel contesto del Meccanismo Unico di Vigilanza e del Meccanismo Unico di Risoluzione; ne ha ricevuto ulteriore impulso l'attività di studio e di ricerca. Tale fenomeno ha investito appieno anche gli avvocati delle banche centrali, sempre più spesso chiamati a confrontarsi con le discipline vigenti presso altre giurisdizioni e a elaborare principi comuni in collaborazione con i colleghi di altri paesi. La nostra Consulenza legale dà un apporto importante e puntuale nella produzione di pareri spesso cruciali e nelle discussioni che hanno luogo nel Comitato legale della Banca Centrale Europea con riferimento tanto a questioni di banca centrale quanto a temi di supervisione e regolazione bancaria.

La tradizionale tendenza alla cooperazione tra le banche centrali ha dunque registrato negli ultimi anni una forte crescita, in risposta a eventi dirompenti, a trasformazioni istituzionali e all'evoluzione dei paradigmi culturali di riferimento.

Alla luce di questi recenti sviluppi, appare doveroso ricordare la figura di Gustavo Bonelli, non solo per il rigore e l'operosità nel suo servizio all'Istituzione e per la qualità dei suoi contributi scientifici, ma anche per la sua curiosità per gli ordinamenti e le dottrine straniere e per la sua attitudine al confronto internazionale, che ai nostri occhi appaiono pienamente attuali. La conclusione è rafforzata dalla considerazione che la collaborazione tra esperti provenienti da diverse giurisdizioni non assume oggi rilievo solo dal punto di vista dell'arricchimento culturale e professionale, ma tende sempre più spesso all'elaborazione di documenti comuni o, in Europa, all'adozione degli atti delle istituzioni comuni, negli ambiti di sovranità condivisa.

Cedo ora la parola al coordinatore del convegno e agli illustri relatori.

**GUSTAVO BONELLI: UN PROTAGONISTA
DEL PENSIERO GIURIDICO ITALIANO FRA OTTO/NOVECENTO**

Paolo Grossi

1. Sull'adempimento di due mancate promesse – 2. Gustavo Bonelli: il “metodo sperimentale di osservazione dei fatti” quale fondazione salvante per la scienza giuridica – 3. Su un ulteriore inabdicabile compito del giurista: la ‘costruzione’ teorica – 4. Le certezze del giurista Bonelli – 5. Gustavo Bonelli al lavoro: a) in tema di persone giuridiche – 6. b) in tema di titoli di credito – 7. c) in tema di fallimento – 8. Sulla ‘cultura’ di Bonelli

1. Sull'adempimento di due mancate promesse

L'invito a tenere questa Relazione, entro una mattina dedicata alla memoria di Gustavo Bonelli, mi è graditissimo, perché mi consente finalmente di pagare due debiti o, per dir meglio, di adempiere due mancate promesse.

Il primo debito è con lo stesso Bonelli. Da parecchio tempo mi ero, infatti, accorto, nelle mie tante ricerche sulla storia del pensiero giuridico italiano tra Otto e Novecento, dell'indubbio rilievo della sua opera di uomo di scienza e mi era capitato di segnalare la singolarità del suo essere sempre stato professionalmente un pratico (un avvocato della Banca d'Italia), congiungendo tuttavia in sé ammirevolmente il costante esercizio, sia della dimensione forense, sia di quella scientifica. Non ero, però, andato più in là di accenni anche se precisi, testimoniando soltanto la mia attenzione per il personaggio.

Il secondo debito è verso la direzione del 'Servizio di Consulenza legale' della Banca d'Italia, che, cogliendo con soddisfazione quei miei accenni, mi aveva più volte proposto di occuparmi distesamente di uno studioso che aveva assai onorato la loro istituzione. E ricordo che, per invogliarmi all'opera, fui destinatario del generoso invio di una massa cospicua di fotocopie delle pagine bonelliane di maggiore interesse.

I molti impegni universitari ed accademici, dapprima, e, poi, l'inizio del mio novennio all'interno della Corte Costituzionale come Giudice e come Presidente mi hanno impedito di dedicarmi a una fatica certamente assai remunerativa sul piano culturale.

Ora, la Banca d'Italia ha provveduto essa stessa a colmare il vuoto, e l'ha fatto nel migliore dei modi: pubblicando l'ampio volume che oggi si presenta, dove il lettore può reperire la ristampa dei più rilevanti saggi bonelliani, opportunamente dissepelliti da lontane annate delle più diverse Riviste, e unendovi valutazioni critiche affidate a prestigiosi cultori della scienza gius-commercialistica italiana¹. Di questo il vecchio ammiratore di Bonelli, nonché mancato autore della auspicata odierna rivisitazione, è assai grato al Governo e alla Dirigenza della Banca, che hanno promosso, guidato, compiutamente realizzato la pubblicazione.

2. Gustavo Bonelli: il "metodo sperimentale di osservazione dei fatti" quale fondazione salvante per la scienza giuridica

Senza cavalcare dubbii annosi e mettendo da parte von Kirchmann e diatribe troppo spesso sterili, porrei come presupposto non discutibile che la riflessione sul diritto ha dato vita in più di duemila anni a una autentica scienza giuridica e che questa scienza ha potuto assurgere, grazie alla eccellenza di taluni protagonisti, al rango di un vero pensiero giuridico; precisando subito che, con

¹ Per quanto riguarda le citazioni concernenti i saggi bonelliani ristampati nel volume che oggi si presenta, i numeri delle pagine sono quelli del sopradetto volume. Ciò vale anche per le citazioni delle riflessioni sull'opera di Bonelli a firma di Capolino, Terranova, Stella Richter, Angelici.

questo impegnativo sintagma, intendo puntualizzare il momento alto di una riflessione scientifica, che si èleva a livello dell'universale individuando categorie concettuali ordinanti, durature per quanto possono esserlo delle creature storiche e immerse nella storia.

A questo primo presupposto ne aggiungerei prontamente un altro, che mi viene confermato dalle tante indagini storico-giuridiche condotte nella mia ormai lunga vita: che questo pensiero giuridico, nonostante abbia da molti secoli trovato la sua nicchia congeniale all'interno di istituzioni universitarie – per loro vocazione dedicate alla ricerca scientifica, malgrado i tradimenti e le maldestre intrusioni di incolti legislatori (e ne abbiamo subito gli oltraggi anche recentemente in Italia) – non è mai stato da esse monopolizzato. Al contrario, essendo la scienza giuridica necessariamente segnata da una sua intrinseca carnalità ed essendo in essa strettissima la congiunzione (e – direi – la compenetrazione) fra teoresi ed esperienza, sia le aule di un tribunale, sia le stanze di uno studio forense hanno costituito, grazie ad alcuni personaggi di spicco, l'ambiente idoneo a genuine manifestazioni di pensiero giuridico.

Una di queste feconde officine fu tra Otto e Novecento, senza alcun dubbio, l'ufficio legale della Banca d'Italia, e lo fu per la ininterrotta presenza, durata alcuni decenni², per l'appunto di Gustavo Bonelli. Che fu avvocato, non per costrizione o per indolente inerzia, ma perché sempre consapevolmente lo volle essere. E lo testimoniano ampiamente le mancate adesioni alle lusinghiere proposte che a lui venivano da Vittorio Scialoja per un transito nei ranghi della carriera universitaria o da Lodovico Mortara per entrare nel *cursus honorum* della magistratura³.

Sarebbe facile dire che lo scranno di consulente legale entro l'apparato protettivo dell'imponente istituto bancario doveva sembrare conveniente a quel personaggio che vecchie biografie ci descrivono scapolo, modesto nel tratto e nel vestire, schivo e compiaciuto di una vita privata quasi nascosta, alieno dal farsi coinvolgere in cerimonie ufficiali o comunque mondane⁴; ma, a nostro avviso, sarebbe un cedimento alla faciloneria di disegnare di lui una sagoma troppo oleografica.

Più appagante è, invece, cogliere in Bonelli un personaggio culturalmente speculare al suo tempo. Nato nel 1853, egli si forma – come giurista – in anni dominati anche in Italia da un empirismo sociologizzante ritenuto l'unica strada scientificamente corretta anche per i cultori delle scienze umane. Gli derivò il culto per un'osservazione umile e attenta della realtà sociale ed economica, trasformatosi presto in qualcosa di più, ossia nello strumento per una maggior

² Fu assunto nel 1887 con il grado di 'Aiutante capoufficio in esperimento' arrivando al rango di 'avvocato generale', che conservò fino alla morte avvenuta nel 1926 (cfr. O. CAPOLINO, *Note biografiche*, pp. 591/92).

³ Cfr. G. TERRANOVA, *Bonelli, Gustavo*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, Il Mulino, Bologna, 2013, vol. I, p. 289.

⁴ Cfr. O. CAPOLINO, *Note biografiche*, cit., p. 593.

sicurezza epistemologica, in un “metodo sperimentale di osservazione dei fatti”⁵, come dirà in un suo saggio della piena maturità di studioso.

In questo egli si dimostrava culturalmente vicino al rifondatore della scienza gius-commercialistica in Italia, a Cesare Vivante, il quale, anziché cristallizzarsi nella esegesi degli articoli di un Codice, preferiva “studiare la pratica mercantile, dominata com’è da grandi leggi economiche, facendo dello studio del diritto una scienza di osservazione”, come scrive – nel 1893 – con un inchiostro forte nella ‘Prefazione’ al primo volume del suo maestoso ‘Trattato’⁶.

Dunque, osservazione in Vivante e in Bonelli, e, soprattutto, osservazione dei fatti di vita, di quella prassi quotidiana delle imprese e degli affari dove il diritto nasce e si afferma spontaneamente, osservazione come l’unica base solida per arrivare a una verità probabile. Se così è, quale migliore osservatorio che non lo scranno all’interno dell’ufficio legale della Banca d’Italia, dove gli era consentito di toccare quasi con mano la fattualità economica quotidiana? La fedeltà a quello scranno, durata per tutta la sua vita professionale, è perfettamente comprensibile e giustificabile.

3. *Su un ulteriore inabdicabile compito del giurista: la ‘costruzione’ teorica*

Tuttavia, in Bonelli come in Vivante, il ruolo del giurista non può arrestarsi qui. L’osservazione è una imprescindibile base, ma – sia ben chiaro – non consiste in una neutra registrazione di dati. Al contrario, l’intuizione dell’osservatore opera quelle scelte idonee capaci di fondare la costruzione: al di sopra, non può non ergersi la costruzione. L’osservazione ha, infatti, un senso unicamente perché sorregge appropriatamente un edificio teorico che la sintetizza e anche la compie; altrimenti rischierebbe di disperdersi in una atomistica empiria. Lo scopo dell’osservazione si realizza appieno se dà solidità a una costruzione teorica.

Su questo punto, però, Bonelli si differenzia da Vivante. La sua è una mente speculativa ed è dominante in lui il gusto per dei pinnacoli svettanti, anche se mai nuvoleschi e sempre robustamente radicati in un substrato fattuale. Infatti, una finalità percorre i suoi scritti: arrivare alla *reductio ad unitatem*. Atteggiamento che, tuttavia, non è mai avventuristico, né mai incline all’artificioso, anche se c’è talvolta un puntiglio che lo porta alla esasperazione di una conclusione teorica. Lo scienziato Bonelli non dimentica mai l’avvocato; è che non gli si confà l’analisi sparsa, mentre la sua schietta dimensione di uomo di pensiero lo porta a tentare la strada per conseguire la sintesi, anche se erta e piena di inciampi; come lascia ai mediocri i ricami esegetici, tendendo sempre a costruire. Il vocabolo costruzione, dal pretto sapore architettonico, costella le pagine bonelliane, con un prestito che lui ben volentieri ammette di prendere dai suoi mentori tedeschi che parlano espressamente di *‘juristische Konstruktion’*.

⁵ *La teoria della persona giuridica* (1910), p. 163.

⁶ C. VIVANTE, *Trattato di diritto commerciale*, vol. I – *Le persone*, Bocca, Torino, 1893, Prefazione, p. VI.

Uomo di sintesi, indubbiamente, e di teorizzazioni rigorose, ma, lasciando le logorree ai perditempo, gli preme sempre mettere a fuoco e, dunque, centrare il bersaglio. Ignora le minuzzaglie dei dati singoli e cerca con sguardo aguzzo la identità di un 'istituto' giuridico. In questo si mostra uno straordinario definitore e sistematore. Sì, perché il definire non si consuma, come correntemente si può credere, nel confezionare una formula pur che sia, ma piuttosto nel cogliere l'essenziale di una sagoma giuridica dandole dei confini culturalmente e tecnicamente corretti. Sì, perché il sistemare significa non lasciare isolata quella sagoma ma inserirla in un quadro più ampio dove si può acquisire il tratto fondamentale della civiltà storica che le ha fornito la vita.

Vorrei dare la parola al nostro Autore. Nel saggio del 1890, che è il suo primo tentativo edificatorio per il tema che impegnerà durevolmente la sua ricerca di studioso, la persona giuridica, ecco come identifica il proprio lavoro: cogliere "la nozione stessa fondamentale della personalità giuridica, il suo posto nel sistema di diritto privato, insomma la sua *costruzione* [il corsivo è di Bonelli], per dirla alla tedesca"⁷. Scendendo a un altro tema prediletto, i titoli di credito, in relazione a quelle che lui ritiene "le due grandi caratteristiche" che li contraddistinguono⁸, egli si domanda: "come si spiegano queste due caratteristiche? Cioè come si ricollegano e che posto prendono nel sistema del diritto privato? Questa è la parte *filosofica* [corsivo mio] e come dire il coronamento dell'edificio scientifico, ed è ciò che i tedeschi chiamano costruzione dell'istituto"⁹.

Insomma, il giurista come costruttore; ma deve esser chiaro che il progetto costruttivo costituisce la sua filosofia, il suo porsi grossi problemi culturali e tecnici e tentar di risolverli. Per questa strada il giurista arriva a quel 'coronamento' (parola del Nostro) che è pensiero, che è, attraverso una sistemazione tecnica, contributo alla intiera cultura di cui si intesse una determinata civiltà storica.

4. *Le certezze del giurista Bonelli*

Il personaggio bi-fronte, avvocato e uomo di scienza, si trovava ad avere due appuntite frecce al suo arco: la sicurezza, che gli forniva l'osservazione con la sua continua provvista di dati; la sicurezza, che gli proveniva dalla convinzione sulla chiamata del giurista a costruire (e, allo stesso tempo, dalla certezza della propria capacità a farlo). È, a questo punto, che l'umiltà della persona poteva anche trasformarsi in implacabile durezza allorquando Bonelli vedeva messa a rischio la sua ricerca della verità scientifica.

E vediamo emergere la coscienza ferma della correttezza metodologica delle proprie soluzioni teoriche e anche della loro originalità. In una lettera del 1911 al suo rispettatissimo interlocutore Leone Bolaffio, un commercialista – al par

⁷ *Di una nuova teorica della personalità giuridica*, p. 125.

⁸ Ossia l'incorporazione del credito nel titolo e l'autonomia del credito in qualunque dei successivi legittimi possessori del titolo (*Contributo ad una teoria scientifica dei titoli di credito* (1897)), p. 464.

⁹ *Loc. ult. cit.*

di lui – vivantiano, parla autobiograficamente, con estrema franchezza, di “idee nuove e originali che altri possono giudicare stravaganti, ma alle quali ho serbato e serbo tuttora fede pienissima”¹⁰.

E vediamo emergere in lui un censore severo di fronte a prodotti scientificamente inadeguati. È noto che il suo primo approccio al tema della persona giuridica (che sarebbe diventato a lui assai familiare) nasce come recensione alla quantitativamente enorme opera di un pratico senza molte ali, Giorgio Giorgi, magistrato e uomo politico di qualche fortuna. Ebbene, le pagine di Bonelli prendono la forma di una aperta, impietosa stroncatura¹¹. La severità del giudizio non è inquinata da dubbi o attenuazioni, perché agli occhi del censore è in discussione la scientificità di un’opera ritenuta meramente, anziché costruttiva, compilatoria.

E vediamo ergersi con cipiglio censorio anche quando, dinnanzi a una ingabbiatura in termini contrattuali per l’istituto del titolo di credito, non ha mezzi termini nel qualificare “la teorica proposta dal Chironi, ultimo e disperato tentativo davvero di costruzione basata sul contratto”¹². Evidentemente, l’avvocato Bonelli non è turbato dalla circostanza che Giampiero Chironi è un illustre cattedratico di ‘diritto civile’ nella Facoltà giuridica torinese. Per lui certe durezza, lungi dall’essere frutto di astio, consistevano soltanto in doverose espressioni di probità scientifica.

5. *Gustavo Bonelli al lavoro: a) in tema di persone giuridiche*

Credo che sia il momento di sorprendere Bonelli al lavoro, verificando entro il tessuto di alcuni basilari istituti il distendersi della trama di un autentico pensiero giuridico. La mia scelta concerne, innanzi tutto, la persona giuridica, e, poi, i titoli di credito e il fallimento.

L’approfondimento teorico sulla persona giuridica ha due tappe fondamentali, il 1890 quando la recensione a Giorgi diviene un corposissimo saggio, e il 1910 quando egli pubblica sulla ‘Rivista di diritto civile’ un ampio studio che intende essere la sintesi delle sue riflessioni squisitamente scientifiche su quel tema/problema. Nel 1910, proprio perché non si tratta di un contrappunto dialettico (come nel 1890 *versus* Giorgi), ma di un autonomo tentativo di costruzione, il discorso è più diretto, più nitido, svelandoci dal principio alla fine i lineamenti costruttivi dell’edificio scientifico disegnato dal Nostro.

V’è, in primo luogo, un postulato da cancellare, contro cui si accanisce la *vis* polemica di Bonelli. Egli lamenta, infatti, il “lungo persistere del pregiudizio

¹⁰ La lettera è citata da M. STELLA RICHTER jr., *Persona giuridica e società*, p. 108.

¹¹ Si leggano, soprattutto, le pagine iniziali (*Di una nuova teorica della personalità giuridica*, pp. 125/27), dove con fine ironia si demoliscono le premesse pseudo-filosofiche del Giorgi.

¹² *Contributo ad una teoria scientifica dei titoli di credito*, p. 479.

antropocentrico”¹³, che ha portato troppi giuristi a conclusioni che non riescono a cogliere l’essenza delle persone giuridiche; le quali “non sono astrazioni, non/enti, parvenze d’enti o enti fittizi e immaginari, ma vere e reali unità patrimoniali autonome”¹⁴. E qui affiora decisa la sicurezza del buon costruttore: “noi abbiamo trovato che per una intera categoria di subbietti l’elemento umano non fa parte del substrato della persona né in forma individuale né in forma collettiva”; “la personalità fa capo al solo patrimonio”; “il patrimonio come solo elemento comune a tutte le categorie di subbietti, dovrà assumersi a substrato della personalità giuridica di diritto privato”; “i rapporti giuridici di diritto privato corrono difatti fra unità patrimoniali”¹⁵.

Ecco l’entità unificativa, il patrimonio, inteso come “complesso unificato e organizzato, elevato perciò ad unità autonoma, a institutum iuris, e ciò per virtù della destinazione ad esso impressa”. E si precisa e chiarifica: “questo processo di unificazione, a cui si deve la formazione del patrimonio come tale, lo toglie con ciò stesso dal novero delle cose materiali per farne un ente di diritto”¹⁶.

Questa è vera costruzione giuridica, questo è autentico pensiero giuridico, perché l’uomo di scienza dà vita – grazie all’uso sapiente di categorie unificanti – a una entità giuridicamente reale. Si può discutere, si può dissentire sui presupposti teorici assunti da Bonelli a bussola del proprio itinerario, si può constatare (e anche capire) che il Nostro non ha avuto fortuna, mentre l’ha avuto il quasi coevo tentativo di Francesco Ferrara senior, ma non si può non ammirare la tensione progettuale e il rigore argomentativo indirizzati con straordinaria coerenza a identificare la base unitaria della soggettività giuridica.

6. b) in tema di titoli di credito

Passiamo a un altro grosso tema bonelliano: i titoli di credito. Quando, nel 1897, Bonelli scrive il suo “Contributo a una teoria scientifica dei titoli di credito”, Vivante ha, già da qualche anno, avviato il varo del suo monumentale ‘Trattato’, primo corposo (e riuscito) tentativo di rinnovamento di tutta la conoscenza commercialistica in Italia. E il Nostro non si sottrae a un doveroso (ma sentito) atto di ossequio verso la “poderosa opera” di Vivante”¹⁷; il che, però, non lo esime dal sottrarsi alla consueta severità di giudizio. A suo avviso, infatti, c’è nel tentativo vivantiano una ‘parte sana’¹⁸ e una, al contrario, ritenuta ‘inaccettabile’,

¹³ *La teoria della persona giuridica*, p. 173. Ma si veda soprattutto il §. 9, a p. 222, che si intitola “Il pregiudizio antropocentrico attraverso le varie teorie”.

¹⁴ La frase è tratta da una nota a sentenza risalente al 1886, dove può rintracciarsi, secondo M. STELLA RICHTER, “il primo germe della sua teoria della persona giuridica” (*Persona giuridica e società*, p. 108). La citazione del testo bonelliano è a p. 109.

¹⁵ *La teoria della persona giuridica*, p. 206.

¹⁶ *Di una nuova teorica della personalità giuridica*, pp. 130/31.

¹⁷ *Contributo ad una teoria scientifica dei titoli di credito*, p.445.

¹⁸ “la parte sana è costituita, secondo noi, dalla teorica in sé stessa, dalla determinazione del suo obbietto e dei suoi limiti, dai principii che ne informano il contenuto, cioè dalla parte più *praticamente* (e si intende praticamente *per la scienza*) interessante” (*loc. ult. cit.*).

quella consistente nell'orientamento dato alla edificazione dell'intero sistema del diritto privato¹⁹. Ecco le sue motivazioni: “noi annettiamo non poca importanza anche a questa parte, che a molti sembra una superfetazione metafisica da lasciarsi ai tedeschi, e crediamo che senza di essa un edificio scientifico non possa mai dirsi veramente compiuto”²⁰.

Superfetazione metafisica! Era il rimprovero più infamante per un uomo di osservazione, attento ai fatti come alla base necessaria di ogni costruzione teorica. Ed è chiaro che per lui i principii che articolano il sistema privatistico non costituiscono una artificiosa metafisica lontana dai fatti e, probabilmente, in contrasto con essi. Quei principii sono, invece, la filosofia cui aveva accennato in altra sua pagina²¹ e della quale il giurista non può fare a meno, perché è la intelaiatura categoriale che fa respirare i dati tecnici, li toglie dalla mera empiria del fattuale, li armonizza in un sistema. È certo che il punto di avvio è nei fatti di vita, anche se sottoposti sempre a scelte estremamente selettive dell'osservatore: da lì, per via di decantazioni progressive, grazie agli strumenti teorici degli scienziati (siano maestri accademici o pratici) e alla loro capacità ordinativa, si arriva al sistema, dove un complesso coerente di categorie concettuali supera l'atomismo dei dati e ne esprime la sintesi nell'edificio perfettamente compiuto.

7. c) in tema di fallimento

Vengo al terzo esempio scelto, e cioè al fallimento. Qui Bonelli si impegna in una architettura grandiosa bene espressa nei tre tomi destinati a disegnare l'istituto. Ha ragione Terranova quando lo qualifica senza mezzi termini come “il più grande fallimentarista italiano”²². Qui assurge a modello il consueto canone del giurista/pensatore, che cerca e individua un forte basamento teorico necessario a dare unità all'edificio sovrastante: il fallimento quale persona giuridica. Qui le nozioni di persona giuridica e di rapporto obbligatorio sono unificate in una concezione meramente patrimonialistica, dando ulteriore spazio alla lotta bonelliana contro l'antropocentrismo.

Per quel che si è detto più sopra, sappiamo che la persona giuridica è un patrimonio. Anche il rapporto obbligatorio è un rapporto fra patrimoni, con un palese tentativo di desoggettivizzare il vincolo obbligatorio²³. Ed è palese la percezione della circolazione giuridica come costituita dalla interazione di tante autonomie patrimoniali. Debitore e creditori sono diventati, come afferma Terranova, semplici “destinatari (diretti o residuali) del risultato utile della liquidazione”²⁴. L'obbligo non viene più inteso come una situazione di

¹⁹ “la parte che non accettiamo è il tentativo di costruzione da cui è accompagnata, cioè il suo *orientamento* (per così esprimerci) nell'intero sistema del diritto privato, quale vorrebbe darcelo l'illustre professore” (*loc. ult. cit.*).

²⁰ *Loc. ult. cit.*.

²¹ Cfr. la citazione fatta alla nota 8.

²² G. TERRANOVA, *Gli studi sul fallimento*, p. 255.

²³ G. TERRANOVA, *op. ult. cit.*, p. 256.

²⁴ G. TERRANOVA, *op. ult. cit.*, p. 258.

asservimento personale e il fallimento, in questa visione, non ha certamente come scopo principale la punizione del debitore ²⁵.

Anche di fronte a questa costruzione bonelliana, si può dissentire ritenendola discutibilissima, ma non si potrà non rilevare una orditura robusta di pensiero che è sempre all'insegna di una rigorosa coerenza teoretica.

8. *Sulla 'cultura' di Bonelli*

Si impone una domanda finale, che può sembrare bizzarra: chi era Gustavo Bonelli? Domanda legittima, perché non può bastare a disegnare questo personaggio la consapevolezza che si trattava indubbiamente di un uomo dotato di straordinaria forza speculativa. Si deve almeno aggiungere che egli può agevolmente arrivare ai suoi risultati costruttivi anche grazie alla sua formidabile cultura giuridica, a cominciare dalla sua provetta conoscenza dei vecchi maestri dello *ius commune* medievale e, particolarmente, della letteratura civilistica e commercialistica tedesca (di cui dà continua prova nelle sue pagine). Ha ragione Angelici, quando insiste sul ruolo centrale che ha in lui la comparazione, attento, però, più che alle fonti normative, alle elaborazioni dottrinali, le uniche capaci di individuare metodi interpretativi, concetti e linguaggio comuni. È a questo dialogo culturale che egli soprattutto guarda ²⁶.

Lo scranno di avvocato della Banca d'Italia può solo all'apparenza sembrarci appartato; al contrario, quello scranno ha canali di comunicazione che mettono in contatto quel singolare avvocato con buona parte dei protagonisti della scienza gius-privatistica europea. È questa cultura che funge da lievito per la sua immancabile osservazione dei fatti e che riesce a supportare il disegno di intelaiature ordinanti che sono specifico compito del giurista. Grazie a questo lievito culturale egli può sopravanzare il livello strumentale della mera tecnicità e trasformarsi in un facitore di pensiero. Bonelli avrebbe candidamente detto: trasformarsi in un filosofo.

²⁵ G. TERRANOVA, *op. ult. cit.*, p. 262.

²⁶ C. ANGELICI, *Gli studi sui titoli di credito*, pp. 436/37.

**GUSTAVO BONELLI E LA FONDAZIONE DELLA DOTTRINA
GIUSCOMMERCIALISTICA ITALIANA**

Mario Libertini

La rievocazione della figura di GB induce, in primo luogo, a richiamare alcune caratteristiche del contesto socioculturale in cui egli si formò ed acquistò reputazione (e che era molto diverso da quello attuale).

Un primo aspetto è costituito dai modi di formazione della classe dirigente. L'Italia postrisorgimentale era, per certi aspetti, l' "Italiotta" di cui già polemicamente si parlava, ma era ancora un paese realmente impegnato a costruire la propria identità nazionale e a conquistare una posizione di rilievo nel contesto internazionale. In questa strategia appariva naturale contribuire alla costruzione di una classe dirigente nazionale di alto livello tecnico-professionale: da qui una spontanea inclinazione alla meritocrazia. Ciò consentì a Bonelli – che in tutte le rievocazioni biografiche è ricordato come persona mite e schiva – di raggiungere posizioni di altissimo prestigio, non solo nell'organizzazione della Banca d'Italia, ma anche nell'ambiente accademico (a cui rimase sempre formalmente estraneo).

Un secondo aspetto di quel contesto storico era costituito dal permanere, nell'orizzonte europeo, di quella formazione socioculturale che era stata chiamata nei secoli precedenti "repubblica delle lettere"¹ e che riuniva, in un contesto caratterizzato da libertà/uguaglianza e meritocrazia, l'élite intellettuale (europea, e quindi – a quel tempo – tendenzialmente universale), in un contesto ancora fortemente segnato dall'ideale umanistico dell'unità della cultura. In tale contesto dominavano gli ideali di scientificità e di progresso. L'affermazione di questo modello di organizzazione della cultura non coincideva con lo sviluppo dell'università, ma sopravviveva allora alla nazionalizzazione spinta dell'Università, che si era realizzata in quel periodo mediante la gestione accentrata degli atenei (processo che svolgeva, all'epoca, una funzione di progresso culturale, consentendo di mettere ai margini le mediocri presenze intellettuali provinciali che avevano occupato molte università negli stati preunitari). Sul piano reputazionale, la titolarità di una nuova cattedra dava subito altissimo prestigio, ma non era condizione necessaria per vedersi riconosciuta la qualifica di "sapiente" (si pensi a Benedetto Croce). Il prestigio culturale riconosciuto a Gustavo Bonelli dai maggiori rappresentanti dell'accademia dell'epoca si inserisce in questo contesto.

Un terzo aspetto era costituito dall'alta considerazione che, in quel momento storico, godeva la dottrina giuridica. Bonelli si formò in un periodo di assoluta preminenza politica degli stati nazionali sovrani, rispetto ad altre istanze politiche, sovranazionali o infrastatali. Ciò poneva un bisogno di legittimazione ideologica del diritto statale come diritto sovrano, in quanto la cultura europea non era in grado di concepire uno stato senza diritto², e perciò aveva l'esigenza di creare una generazione di giuristi di alto livello che fossero fedeli allo Stato e fossero anche in grado di scrivere codici e di "insegnare i codici". Si può dire che la fedeltà allo Stato fu professata pienamente da tutti i giuristi dell'epoca,

¹ H. BOTS – F. WAQUET, *La Repubblica delle Lettere*, trad.it., Il Mulino, Bologna, 2005.

² F. FUKUYAMA, *The Origins of Political Order*, Farrar, Straus and Giroux, New York, 2011.

anche se la legittimazione culturale della dottrina giuridica fu perseguita con diverse strategie “ideologiche”, tra cui quella principale consisté nel professare la “scientificità” della giurisprudenza.

In tale contesto si realizzò nel corso del XIX secolo, in tutta Europa ed anche in Italia, l’affermazione di una dottrina giuscommercialistica dotata di piena dignità accademica ed autonoma rispetto alla tradizione romanistica e civilistica³.

Vale qui la pena di ricordare che, se pure la formazione di una dottrina giuridica del diritto commerciale, di rango accademico pari a quello del diritto civile, sia fenomeno relativamente tardo, che matura nel XIX secolo, norme giuridiche riguardanti le attività economiche e commerciali (“imprenditoriali”) sono, però, molto più antiche⁴, così come molto più antico è il formarsi di una giurisprudenza commerciale. Solo che, per lungo tempo, questa esperienza giuridica non è stata accompagnata da una dottrina che se ne occupasse.

Ciò non può particolarmente stupire. In effetti, complesse esperienze giuridiche possono nascere e svilupparsi senza la presenza di una “dottrina” apposita, purché possano fondarsi su una base istituzionale (poteri riconosciuti, forze di polizia ecc.) e di consenso sociale e su una propria attività giurisdizionale. È un fenomeno che si verifica ancor oggi (p.e., in Italia, per ciò che riguarda il diritto interno delle singole Regioni).

È noto che, storicamente, la prima dottrina giuridica [(in senso tipico: come dottrina – o “scienza” – laica, caratterizzata da argomentazione razionale e dalla tendenza alla concettualizzazione)] si manifesta storicamente nella civiltà romana (Capogrossi Colognesi, Schiavone)]. Ma è anche noto che quella esperienza si forma su un modello di diritto incentrato sull’idea di coesistenza di una pluralità di *patres familias*, ciascuno proprietario del suo patrimonio e portatore di libera volontà. Il fenomeno dell’impresa e dei mercati era estraneo a quell’orizzonte, ampiamente condizionato dall’ideologia aristocratica e antimercantile che orientava la cultura dell’epoca.

Tutto un filone di studi si è impegnato a dimostrare che, nel diritto di Roma, esistevano imprese e commerci e norme riguardanti questi fenomeni⁵. Gli strumenti giuridici utilizzati furono principalmente la *societas* (con la variante quasi-capitalistica della *societas publicanorum*) e il *peculium* attribuito ad uno schiavo, che funzionalmente assolveva al ruolo di realizzare una responsabilità limitata nell’esercizio di determinate imprese (con possibilità che il “servo-

³ Sul punto v., più ampiamente, M. LIBERTINI, *Diritto civile e diritto commerciale. Il metodo del diritto commerciale in Italia (II)*, in *Orizzonti del diritto commerciale* (rivista telematica), n. 3/2015.

⁴ V. il recente volume di M. CIAN, *Le antiche leggi del commercio. Produzione. Scambi, regole*, Il Mulino, Bologna, 2016.

⁵ Una sintesi aggiornata di questo filone di studi è in P. CERAMI, *Diritto commerciale romano*³, Giappichelli, Torino, 2010. V. anche SOCIETÀ ITALIANA DI STORIA DEL DIRITTO, *Imprenditorialità e diritto nell’esperienza storica*, a cura di M. MARRONE, Palermo, 1992.

manager”⁶ divenisse anche strumento di gestione associata di determinate attività produttive). Sono ancor oggi aperte le discussioni sulla presenza o meno, nella Roma repubblicana e imperiale, di strutture giuridiche simili alle moderne società aperte al mercato dei capitali⁷.

In ogni caso, anche se è difficilmente contestabile l’esistenza di imprese capitalistiche e di fiorenti commerci nella società romana, rimane notevole la considerazione che, nella miriade di fonti conosciute, sono poverissime⁸ quelle che ci consentono di mettere in luce attività e liti giudiziarie nate in relazione a quelle enormi opere pubbliche, o a quelle enormi forniture pubbliche, che furono realizzate in età repubblicana e, soprattutto, imperiale; e così pure può dirsi delle attività e delle liti giudiziarie sorte nel contesto del grande commercio d’oltremare.

Del resto, anche quando, nel Basso Medio Evo, si impose come fenomeno di prima grandezza uno *ius mercatorum*, non per questo nacque subito una dottrina giuscommercialistica dotata di dignità accademica. Certo, non mancarono nei secoli successivi trattazioni descrittive attente (ed anche ammirate), provenienti da giuristi anche reputati. Ma è innegabile che il fenomeno della costruzione di una disciplina giuscommercialistica dotata di dignità accademica giunse a compimento solo cinque secoli dopo e – non a caso – solo quando la rivoluzione industriale aveva sconvolto le coordinate della vita sociale precapitalistica, per sostituirle con quelle di un mondo economico e sociale in continuo sviluppo.

Il fatto non è casuale. La civiltà europea aveva da secoli interiorizzato l’idea che la *rule of law* fosse elemento portante della civiltà e del progresso (anche economico), e ciò ancor prima della formazione degli Stati moderni⁹. L’avvento degli Stati sovrani moderni inglobò progressivamente l’idea, precedente, del primato della *rule of law*, dando luogo alla teoria dello Stato di diritto contemporaneo e al giuspositivismo. Ma altre idee, non statalistiche, di diritto, rimasero nel terreno di discussione della dottrina giuridica.

In tale contesto, la dottrina giuridica (e quella che sarà chiamata costruzione dogmatica del diritto, e che spesso sarà ideologicamente ammantata del crisma della “scientificità”) appaiono come aspetti essenziali della moderna civiltà. Ma nello stesso contesto si ammette l’esistenza di una dimensione “pratica” del diritto, che vive di proprie regole consuetudinarie, amministrata da tribunali speciali,

⁶ Cfr. A. DI PORTO, *Filius, servus e libertus, strumenti dell'imprenditore romano*, in *Imprenditorialità e diritto* (nt. 5), p. 231 ss.

⁷ Per la discussione sul punto, con conclusioni negative argomentate in base all’esistenza di ostacoli socioculturali, più che giuridici, v. A.M. FLECKNER, *Corporate Law Lessons from Ancient Rome*, in <http://corpgov.law.harvard.edu/2011/06/19>, che riassume le tesi svolte dall’a. nel volume *Antike Kapitalvereinigungen: Ein Beitrag zu den konzeptionellen und historischen Grundlagen der Aktiengesellschaft*, Böhlau, Köln, 2010.

⁸ Lo nota, da ultimo, L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *La costruzione del diritto privato romano*, Il Mulino, Bologna, 2016.

⁹ V. *supra*, nt. 2.

senza poter pretendere di vedersi riconosciuto il rango di dignità “scientifica”. Il diritto commerciale si è sviluppato ed affermato, per secoli, in questa dimensione.

È solo nel corso dell’Ottocento che si avverte l’insostenibilità culturale di una concezione che relegava ai margini dello scibile giuridico un insieme di istituti (dalla contabilità d’impresa, ai titoli di credito, alle società di capitali, ecc.) che non avevano precise radici romanistiche – o addirittura entravano in collisione con fondamentali principi di quel diritto – ma, al contempo, rappresentavano assi portanti dell’economia del tempo e dell’eccezionale progresso che alla stessa si accompagnava.

Assi portanti di questa linea di pensiero, volta a costruire la tesi dell’autonomia scientifica del diritto commerciale – allora incentrato sull’idea dell’ “atto di commercio”, cioè dall’atto di scambio professionale – erano¹⁰

- (i) l’orgogliosa rivendicazione di una continuità storica, risalente al basso Medio Evo e alla costruzione di una comune cultura europea;
- (ii) l’idea della formazione spontanea del diritto (*lex mercatoria*) scaturente da pratiche commerciali e prassi giudiziarie dei tribunali speciali di commercio;
- (iii) l’idea della proiezione internazionale delle regole commerciali;
- (iv) l’idea della coerenza fra regole giuridiche e leggi economiche.

In tale contesto, l’autonomia del diritto commerciale rispetto al diritto civile venne teorizzata, dai giuscommercialisti italiani della seconda metà dell’Ottocento, lungo tre filoni diversi, che hanno lasciato radici più o meno profonde nella dottrina successiva:

I) Il primo riguarda la teoria delle fonti. Su questo piano vi erano, com’è noto, differenze formali tra diritto civile e diritto commerciale, già sancite dall’art. 1 del codice di commercio, che attribuiva valore preminente agli usi commerciali rispetto alle leggi civili. La dottrina giuscommercialistica andava però oltre, individuando una fonte di diritto non scritta nella “natura delle cose”: questa linea, affermata con vigore da Vidari, continua, un po’ attenuata, con Vivante (che inserirà un capitolo sulla “natura delle cose come fonte di diritto” in tutte le edizioni del suo Trattato), e poi – in un momento storico in cui l’idea era divenuta eterodossa, con Asquini (che però riconosce ormai chiaramente la natura delle cose solo come fonte residuale). Dopo di allora, l’idea di un sistema di fonti proprio del diritto commerciale continuerà, in modo ormai isolato, con Lorenzo Mossa, per poi scomparire del tutto per decenni, dopo l’unificazione dei codici, ed essere infine ripresa, in tempi più recenti, con la riscoperta della *lex mercatoria* da parte di Franco Galgano.

¹⁰ V. *supra*, nt. 3.

II) Il secondo tratto di autonomia riguarda il metodo di ricerca: la dottrina giuscommercialistica afferma che lo studio attento ed approfondito dei fatti economici costituisce base essenziale di ogni corretta costruzione giuridica. Questa idea, già presente in Vidari, è teorizzata in modo netto da Vivante e condivisa da tutti i giuscommercialisti del suo tempo (che era anche il tempo di Bonelli).

Questa indicazione di metodo si innesta, nel pensiero della dottrina giuscommercialistica, su una precisa rivendicazione di differenza, rispetto al metodo civilistico. Si afferma l'idea secondo cui il diritto civile può accontentarsi di una visione del mondo fatta di individui proprietari, ciascuno portatore di libera volontà, e su questa base può elaborare le proprie costruzioni formalistiche. Il diritto commerciale no: esso ha bisogno di conoscere a fondo una realtà socioeconomica, in cui esistono asimmetrie e disequaglianze, e di elaborare costruzioni giuridiche che tengano conto dell'importanza della disparità di interessi e di poteri sociali, nonché dei fenomeni collettivi ed organizzati. È questo un insegnamento che rimane costante nel tempo e che, tendenzialmente, viene recepito da tutti i cultori della materia (anche se, spesso, più a parole che nei fatti).

A questo insegnamento metodologico si collega, peraltro, un'altra caratteristica del diritto commerciale dell'Italia di fine Ottocento: l'impegno sociale riformistico, il rifiuto dell'accettazione acritica delle consuetudini e del diritto spontaneo e quindi l'impegno per una legislazione sociale avanzata, anche a tutela del consumatore. In tal senso si presta convinta adesione al principio del primato della legge sulla consuetudine (pur attribuendo alla "natura dei fatti" il ruolo sistematico integrativo di cui si è detto).

III) Il terzo filone di autonomia attiene all'affermazione del diritto commerciale come diritto speciale sì, ma non eccezionale, con il conseguente riconoscimento della possibilità che le regole commercialistiche vengano sviluppate analogicamente fino a ricavarne principi generali, derogatori rispetto a quelli del diritto civile. Questa idea rappresenta un filone costante, un vero "filo rosso" della storia del diritto commerciale, anche se non sempre può dirsi adeguatamente sviluppata nelle elaborazioni dottrinali. In ogni caso, su di essa si radicava la convinzione, divenuta luogo comune e mille volte ripetuta (anche da non commercialisti), che faceva del diritto commerciale il "pioniere" del diritto civile¹¹ (convinzione che è stata, poi, fra le idee fondanti della codificazione del 1942).

La rivendicazione dell'autonomia scientifica si collega a quello che fu il grande tema di discussione, per decenni e cioè quello dell'unificazione dei codici.

Questa lunga vicenda dev'essere, a mio avviso, ricostruita come l'espressione di un contrasto fra due diverse correnti di pensiero, che erano però fra loro unite da una comune strategia di modernizzazione del diritto privato e dalla convinzione, non sempre chiaramente espressa ma diffusa, di superiorità (nel

¹¹ La paternità dell'idea è in genere attribuita a Levin Goldschmidt. Essa si ritrova in tutta la manualistica della materia (v., p.e., P.G. JAGER – F. DENOZZA – A. TOFFOLETTO, *Appunti di diritto commerciale. Impresa e società*⁷, Giuffrè, Milano, 2010, p. 9).

senso di maggiore modernità) del metodo e delle soluzioni normative elaborate nell'ambito del diritto commerciale. Una di queste linee di pensiero puntava sulla commercializzazione del diritto privato mediante l'unificazione dei codici, l'altra puntava sull'allargamento dell'ambito di applicazione del diritto commerciale, che sarebbe stato favorito dal mantenimento in vita di un codice speciale.

La "conversione" di Vivante, nel 1925, simboleggia l'unità di ispirazione di queste due strategie.

È interessante notare che la dottrina giusciviltistica rimase sostanzialmente estranea al dibattito, chiusa nella ingenua convinzione della sua superiorità culturale e della definitiva scientificità dei metodi adottati.

In questa temperie, la dottrina giuscommerzialistica italiana sentiva però il bisogno di legittimarsi, proprio sul piano della "scientificità", sfidando la tradizionale cultura egemone, quella dei cultori di diritto romano/civile, sul suo terreno di elezione, cioè la costruzione dogmatica; e dimostrando, su questo terreno, di essere in grado di fornire costruzioni più attendibili e approfondite. Da qui lo sforzo di dare una veste concettuale "scientifica", cioè di inserire nel sistema organico di concetti che si riteneva idoneo a descrivere l'ordinamento giuridico nel suo complesso, le esperienze normative originali che erano maturate e andavano maturando nell'ambito del diritto commerciale.

In questo senso, la dottrina giuscommerzialistica del periodo a cavallo tra fine del XIX e inizio del XX secolo, mostrò – se vogliamo – un limite culturale (potrebbe parlarsi anche di un'espressione di provincialismo), non cogliendo il valore della sfida metodologica che, in quel torno di tempo, era lanciata dalla *Interessenjurisprudenz* e poi dalla *Freirechtsbewegung* in Germania e da François Gény in Francia (gli stimoli in tal senso saranno raccolti solo da Ascarelli negli anni '30).

Questa soggezione culturale verso il pensiero giuridico concettualistico è comunque segno di quanto questa forma di pensiero fosse radicata nella cultura giuridica europea e fosse riuscita a combinarsi con la concezione positivista della giurisprudenza, che vedeva quest'ultima come una scienza descrittiva delle norme statali, e con una concezione delle norme (i.e. dei testi normativi) come dati empirici da inquadrare in ipotesi e teorie ricostruttive di una realtà più profonda; una dottrina "scientifica" perché in grado di cogliere e descrivere in forma di concetti l'organicità intrinseca del sistema di norme.

Questo modo di pensare, peraltro, è così radicato in secoli di effettivo operare della giurisprudenza teorica¹² che, ancor oggi, viene usata correntemente l'espressione

¹² Trascuriamo qui di considerare il ruolo progressivo che tale metodo aveva svolto nel diritto medievale (M. BELLOMO, *Elogio delle regole: crisi sociali e scienza del diritto alle origini dell'Europa moderna*, Euno, Leonforte [EN], 2012): esso forniva infatti una forte ideologia che portava a concepire l'ordinamento – in continuità con il diritto romano - in funzione della nozione di "soggetto di diritto" in senso formale, portatore di libera volontà, superando la visione medievale della società come convivenza di soggetti portatori di *status* diversi; una visione che ammetteva la commistione tra il potere di fatto (*bannum*) e il potere di diritto.

“teoria” per designare opinioni relative alla soluzione di questa o quella controversia giuridica; e in molte scuole giuridiche per la preparazione ai concorsi si distingue ancora la parte “teorica” dell’insegnamento da quella “pratica”, nella trattazione dell’argomento; così come l’espressione “natura giuridica”, che dovrebbe ritenersi priva di senso alla stregua delle concezioni attuali del diritto, è correntemente usata, anche in sentenze¹³ e in testi normativi. Non solo, ma anche nelle grandi ricostruzioni teoriche sulle diverse forme che può assumere il pensiero giuridico il concettualismo non viene evidenziato nel suo ruolo centrale assunto nella cultura giuridica europea¹⁴; e ciò, credo, perché è stato profondamente interiorizzato (o magari ritenuto sbrigativamente superato sul piano metodologico, mentre esso potentemente continua ad agire con la forza della tradizione).

In questo senso non si può essere molto critici sulla permanenza di questo orientamento culturale nei giuscommercialisti italiani della generazione di Bonelli. Certo Bonelli annetteva una peculiare importanza a questo aspetto dell’opera del giurista. Egli distingueva nettamente il “contenuto” dalla “costruzione” delle soluzioni affermate dai giuristi, e attribuiva alla costruzione un ruolo “filosofico”, forse meno importante in assoluto rispetto al primo (cioè alla definizione del contenuto della norma), ma – nella sua visione culturale – essenziale per dare piena dignità culturale ai risultati di contenuto raggiunti per altra via. In questo senso egli appare, nel contesto della dottrina di età vivantina, come un giurista dotato di una inclinazione dogmatica più forte di quella che era manifestata dal caposcuola riconosciuto (cioè Vivante) e dalla maggior parte degli altri cultori della disciplina.

Si può oggi dire (col senno di poi), che i risultati di questo processo culturale non sono stati – e non si tratta di un giudizio personale sull’opera di B., ma di una riflessione su un’intera esperienza culturale - particolarmente brillanti: troppi sforzi furono dedicati dalla giovane dottrina giuscommercialistica – e in modo non molto coerente con i propri assunti metodologici – a costruzioni dogmatiche fine a se stesse, come quelle in materia di titoli di credito¹⁵): una interminabile discussione teorica sulla “natura” dell’istituto, con la costruzione di una “teoria unitaria” dello stesso, per lungo tempo rivendicata dai giuscommercialisti italiani come il più originale contributo della loro disciplina allo sviluppo della teoria giuridica generale.

In realtà, l’originalità dell’esperienza giuscommercialistica in materia di titoli di credito stava nell’aver creato su base consuetudinaria, nei secoli precedenti, un sistema di deroghe radicali alla tradizione romanistica, non solo in ordine alla cedibilità dei crediti, ma anche in relazione al principio “*nemo plus iuris transferre*

¹³ Dalla consultazione della banca dati più usata dagli operatori italiani del diritto risultano, ad oggi, circa 1.800 massime giurisprudenziali che utilizzano tale espressione.

¹⁴ Faccio riferimento alla celebre tripartizione di C. Schmitt (diritto come norma / decisione / istituzione [i.e. ordinamento concreto]) e a quella, tendenzialmente interna al normativismo, di N. Bobbio (giusnaturalismo, giuspositivismo, giusrealismo).

¹⁵ Mi permetto di rinviare a M. LIBERTINI, *Premesse a una revisione della teoria unitaria dei titoli di credito*, in *Banca borsa e tit.cred.*, 1972, I, p. 192 ss.

potest etc.”; e nell’aver creato, contemporaneamente, un sistema “decentrato” di distribuzione dei rischi della circolazione delle risorse impiegate nei nascenti mercati creditizi e finanziari. Un sistema che oggi può apparirci “primitivo”, perché si fondava su una regola (i.e. su una scelta politico-normativa) che accollava l’intero rischio di momenti di irregolarità nella circolazione dei crediti in capo ad un singolo operatore che, anche incolpevolmente, si fosse trovato con il “cerino acceso in mano” (p.e. avesse emesso una cambiale in pagamento di un’operazione poi non andata a buon fine, o avesse subito la sottrazione illecita del documento “incorporante” il suo diritto); ma è difficile negare l’importanza che questo meccanismo ha avuto per lo sviluppo dell’economia capitalistica, così come è difficile negare l’enorme distanza che la costruzione di questa disciplina rappresentava rispetto ai contenuti della tradizione giuridica romanistica, che pur continuava ad essere tendenzialmente considerata, nella cultura giuridica dominante, come *ratio scripta*.

A fronte di questi dati normativi, la dottrina avrebbe potuto orientare i propri sforzi (come aveva suggerito, in un suo scritto giovanile, Philipp Heck) nell’analisi degli interessi protetti dalla disciplina cartolare e nella individuazione di principi di tale disciplina, suscettibili di estensione analogica a figure nuove o non dettagliatamente disciplinate dalle norme codicistiche.

Gli sforzi dogmatici della dottrina miravano però alla disperata ricerca di una “natura” del titolo di credito, che consentisse di inquadrare il fenomeno negli schemi concettuali di matrice romanistica, piuttosto che all’approfondimento dei profili funzionali della disciplina stessa.

Considerazioni in parte analoghe potrebbero farsi per lo sviluppo di altre discipline fondamentali del diritto commerciale, dalle procedure concorsuali ai contratti di assicurazione fino alle (storicamente più tarde, ma ormai pienamente affermatesi a metà dell’Ottocento) società di capitali.

In questa prospettiva, una parte dell’opera dottrinale di Bonelli appare – come sottolinea Angelici nell’introduzione al volume che raccoglie gli scritti dell’a. – “datata”. Essa è certo testimonianza di una certa temperie culturale, ma lo è anche negli aspetti più positivi di questa. Si rimane ancor oggi ammirati dello stile argomentativo rigoroso e vivace e dell’assoluta indipendenza di pensiero, che porta a criticare, anche in modo netto, opinioni di autori di altissimo prestigio (in primo luogo, naturalmente, Vivante), senza che le critiche facciano venir meno l’ammirazione.

Se la scientificità di un discorso si riporta all’essere caratterizzato da un argomentare razionale e informato, la produzione dottrinale di Bonelli rimane un esempio altissimo, anche nelle componenti in cui appare più datata.

Rispetto a Vivante, B. appare certo caratterizzato da una predilezione per l’argomentare logico, rispetto alla valorizzazione del dato empirico della prassi (pur certamente non ignorata) e all’argomentazione in termini di tutela di interessi. Questa esigenza di concettualizzazione rigorosa ha anche il suo fascino, perfino nella puntuale ricerca di innovazioni terminologiche atte a comunicare nel modo

migliore i risultati della riflessione dogmatica (così, si deve a B. la proposta – poi accolta nel linguaggio dottrinale corrente - di utilizzazione dell’espressione “obbligazione cartolare”, contenuta nel suo scritto sui titoli di credito pubblicato nel 1904).

Ciò non toglie, tuttavia, che molta parte dell’opera di B. sia caratterizzata da una profonda percezione delle esigenze di modernizzazione normativa dell’ordinamento e che essa presenti, sotto questo profilo, tutti i pregi della migliore tradizione metodologica della dottrina giuscommercialistica italiana.

Anche alcune costruzioni dogmatiche di B. presentano un pregio intrinseco, che è stato messo in luce anche dai commentatori del volume che presentiamo.

In particolare, il collegamento fra personalità giuridica e autonomia patrimoniale (i.e. esistenza di patrimoni caratterizzati da particolari vincoli di destinazione) appare ancora oggi dotato di grande modernità: da un lato supera la concezione del patrimonio come proiezione della persona, che appare inadeguata a rappresentare le esigenze di un’economia capitalistica in fase di sviluppo; dall’altro, segna la distanza da ogni concezione antropomorfa della persona giuridica. Gli sviluppi dei decenni a venire, con la diffusione e generalizzazione della responsabilità limitata e dei vincoli unilaterali di destinazione, confermeranno questa prospettiva teorica.

Ma è soprattutto negli apporti di “contenuto” da lui forniti, nell’elaborazione delle norme, che il contributo di pensiero di B. appare immenso e suscita ancora ammirazione per avere egli antiveduto soluzioni normative giuste ed efficienti, che ai suoi tempi apparvero stravaganti e rimasero minoritarie, e che a distanza di tanto tempo sono divenute *ius receptum*.

Faccio solo due esempi: l’irrevocabilità dei pagamenti contestuali al sorgere del debito (come tali qualificando quelli effettuati nei tempi normali della pratica commerciale); l’immediata esigibilità del credito del portatore legittimato verso l’emittente dei titoli nominativi, sin dal momento della richiesta di iscrizione nel registro dell’emittente.

Si tratta di soluzioni oggi recepite (rispettivamente nell’art. 67, comma 3, lett. a, l.fall., e nell’art. e nell’art. 2355, comma 3, c.c.). Ma si sono dovute attendere le riforme legislative del XXI secolo, perché queste soluzioni divenissero diritto vigente.

GUSTAVO BONELLI E LA RIFORMA DEL FALLIMENTO

Stefania Pacchi

In un momento di disagio dell'economia e d'irrequietezza del legislatore, Gustavo Bonelli, poliedrico studioso che opera all'interno di un osservatorio privilegiato, pur consapevole dell'impossibilità di avere una legislazione "per riparare i guai dell'insolvenza" che sia pienamente soddisfacente, forse perché si chiede a essa più di quello che essa può dare, redige il Progetto sul fallimento¹.

È la Commissione per la Riforma del Codice di Commercio, nominata nel 1919 da Mortara, che decide di stralciare da quel Codice i libri dedicati rispettivamente al commercio marittimo e al fallimento per dar vita a due leggi speciali. Tale scelta si giustifica alla luce dell'indirizzo, che pare in quel frangente accettato dai più, di estendere a tutti i debitori il procedimento di esecuzione concorsuale da tempo concepito esclusivamente per i commercianti, superando l'impostazione del doppio binario tenacemente radicata negli ordinamenti fallimentaristici di stampo latino².

Bonelli, che siede nella sottocommissione presieduta da Sraffa, assume l'incarico di apprestare il progetto di riforma del libro del fallimento che vede la luce in una stagione – quella del 1921 – nella quale i legislatori di tutti i Paesi cercano, con frequenti ritocchi o riforme, di riequilibrare situazioni di crisi delle strutture produttive che si riflettono pesantemente sulla banca, generando "pericolosi focolai di instabilità sistemica della finanza"³.

In questo contesto nasce il Progetto sul fallimento dell'Avvocato Bonelli. Egli scrive senza isolarsi né dal vissuto, né dal presente.

Per "attenersi ad una giusta via di mezzo tra un'eccessiva smania di novità e un eccessivo attaccamento al passato"⁴, l'Autore tiene, infatti, in debito conto sia la legge in vigore, sia i progetti stilati in precedenza, quali il Progetto preliminare di una legge sul concordato preventivo e sul fallimento del 1906⁵; sia i progetti preparatori su singole parti della materia affidati a Mortara, Bolaffio, Penserini; sia il progetto Scialoja e quello della commissione parlamentare (Relatore Venditti), sia il panorama legislativo internazionale, sia le discussioni e le critiche così di giuristi come di associazioni di commercianti.

¹ G. BONELLI, *Sulla riforma del codice di commercio nella parte riflettente il fallimento*, in *Il diritto fallimentare*, 1924, p. 5.

² Fu poi proprio questa idea di estendere l'area dei soggetti sottoponibili al fallimento che determinò l'abbandono del Progetto Bonelli, che fu poi invece ripreso per la Legge del 1942. G. BONELLI, *Sulla riforma del codice di commercio nella parte riflettente il fallimento*, cit., p. 5. In G. BONELLI, *Il progetto di legge sul fallimento e le commissioni parlamentari*, in *Riv.dir.comm.*, 1924, vol. XXII, I, c. 237, auspica che, tuttavia, nella riforma del codice di procedura civile il legislatore introduca "anche di fronte al debitore non commerciante, reso insolvente, una qualche misura che salvaguardi più efficacemente l'uguaglianza dei creditori in concorso e li preservi dalle frodi di quello".

³ P. CIOCCA, *L'economia e la Banca d'Italia al tempo di Gustavo Bonelli*, in C. ANGELICI e altri (a cura di), *Gustavo Bonelli. Un giurista in banca d'Italia*, Roma, 2017, p. 20.

⁴ G. BONELLI, *Il progetto di legge sul fallimento e le commissioni parlamentari*, in *Riv.dir.comm.*, 1924, vol. XXII, I, c. 237.

⁵ Redatto dalla Sottocommissione incaricata di studiare la riforma del Libro III del Codice di commercio.

Risulta un Progetto intriso di quotidiane contingenze e proiettato in avanti, da una parte perché, muovendo da una concezione patrimonialistica dell'obbligazione⁶, prende le distanze da impronte sterilmente sanzionatorie, dall'altra perché diviene assertore dell'importanza di una gestione attiva delle risorse, per salvaguardarle e riallocarle verso impieghi meno improduttivi e, addirittura, della necessità di conservare, ove possibile, le attività attraverso l'utilizzo di strumenti alternativi al fallimento.

Acquista particolare rilievo la filosofia che sta dietro le norme proposte, espressione di una cultura del governo della crisi *in nuce* largamente anticipatoria di quella che anima e accomuna i recenti interventi dei legislatori concorsuali delle diverse latitudini.

Per quanto riguarda il presupposto soggettivo Bonelli permane nel solco della tradizione destinando le procedure concorsuali esclusivamente al commerciante, che può accedervi però anche se “esercita una piccola azienda con passivo esiguo e di traffico limitato” (art. 213). Inoltre, fino a quando il suo fallimento non è dichiarato, può chiedere al tribunale la “convocazione dei creditori per proporre un concordato preventivo”, prescindendo “dall'iscrizione nel registro del commercio e dalla rigorosa osservanza della presentazione dei libri e della loro regolarità, nonché dalla precisa anticipata determinazione delle condizioni” della proposta (art. 213).

Rispetto al presupposto oggettivo, che rimane ancorato alla cessazione dei pagamenti, il nostro Autore, se da un lato evita di offrirne una definizione dall'altro, introducendone una sintetica esplicazione, apre a una prospettiva più ampia, anticipatoria dell'attuale art. 5, là dove richiede un'inadempienza ingiustificata o altri indizi attraverso i quali si esteriorizzi tale impotenza all'adempimento.

L'Autore segnala la necessità di uno stato composito nel quale l'inadempimento può inserirsi quale isolato episodio, possibile fattore (sintomo) di una situazione cosparsa di altri, e magari più eloquenti, indici segnaletici dell'impotenza patrimoniale⁷.

È già sul tema dell'attribuzione dell'iniziativa per la dichiarazione di fallimento che Bonelli Riformatore inizia a manifestare con chiarezza la propria posizione sull'assetto d'interessi che deve muovere la procedura concorsuale.

⁶ Sul tema, così come affrontato da Bonelli e sui riflessi che ha avuto nella sua impostazione del fallimento, G. TERRANOVA, *Gli Studi sul fallimento*, in C. ANGELICI e altri (a cura di), *Gustavo Bonelli. Un giurista in banca d'Italia*, cit., p. 256 e ss.

⁷ Tra gli indici segnaletici, (aventi funzione probatoria), quelli esposti nell'art. 5 del Progetto e trasfusi poi nel nostro art. 7, – vale a dire la fuga, la latitanza, la chiusura dei negozi, il trafugamento, la sottrazione o la diminuzione fraudolenta dell'attivo – legittimano l'azione del Pubblico Ministero mirata alla dichiarazione di fallimento, grimaldello per la persecuzione dei reati che a quella situazione accertata dal tribunale si ricollegano.

Nel sistema del codice di commercio del 1882 (art. 688)⁸ è previsto che la cessazione dei pagamenti determini l'obbligo a carico sia del debitore di richiedere il proprio fallimento sia – per il mantenimento dell'ordine sociale⁹ – del tribunale di dichiararlo d'ufficio, quando vi sia sicura notizia. Scrive Cuzzi che: “È cotesta una precauzione che la legge prende e contro il fallito, il quale, per qualunque motivo, prolunghi la sua agonia a danno di tutti o di parte dei suoi creditori, e contro i creditori stessi, i quali, talvolta per un interesse colpevole, spesso per negligenza, o per ignoranza, si astengono dal provocare la dichiarazione di fallimento”¹⁰.

È questa la storia, che probabilmente meriterebbe di essere scritta, di quanto poco e male certi creditori facciano il loro mestiere: i ritardi nell'accedere al concorso sono ascrivibili anche a loro tutte le volte in cui non indossano la veste di pungolatori del debitore nel timore di mettere a repentaglio il soddisfacimento del credito.

È proprio rispetto al tema dei soggetti legittimati all'iniziativa per il fallimento che possiamo evidenziare la centralità che i creditori occupano nel pensiero Bonelliano.

Pur in presenza della cessazione dei pagamenti, propone di lasciare al debitore una mera facoltà di chiedere il proprio fallimento – scrive¹¹: “mancando la sanzione, a che prò stabilire come un obbligo, anziché come una facoltà, la domanda di fallimento da parte del debitore?” – ma si mostra nettamente contrario all'obbligatorietà dell'iniziativa d'ufficio.

È in giuoco la posizione del giudice rispetto alla gestione di interessi privati: “È difficile – afferma l'Autore del Progetto – che il tribunale di sua iniziativa possa sostituirsi al debitore e ai creditori sia nell'apprezzamento dello stato patrimoniale del primo, sia nell'interesse dei secondi di far luogo a una liquidazione giudiziaria”¹². Se al centro della vicenda è un patrimonio ogni decisione circa il suo impiego deve spettare alle parti del rapporto obbligatorio vuoi, direi, per la vicinanza della prova, vuoi per il diritto di valutare la convenienza di una procedura concorsuale rispetto ai propri interessi.

Il principio può essere temperato, affidando la legittimazione al pubblico ministero o al tribunale, ma soltanto quando questi siano entrati in possesso delle prove circa la sussistenza dei presupposti soggettivo e oggettivo.

⁸ L'articolo 688 cod.comm. così recita: “Se sia notorio o se per altri mezzi siavi sicura notizia che un commerciante abbia cessato i suoi pagamenti, il tribunale deve dichiarare il fallimento d'ufficio, ma può, se lo crede necessario, sentire previamente il fallito”.

⁹ E. CUZZERI, *sub art. 688*, in E. CUZZERI (a cura di), *Il Codice di commercio italiano commentato coi lavori preparatori – con la dottrina e con la giurisprudenza*, Vol. VII, Torino, 1883, p. 53.

¹⁰ E. CUZZERI, *sub art. 688*, cit., p. 53.

¹¹ G. BONELLI, *Il Progetto Bonelli sul fallimento, Relazione*, in *Riv.dir.comm.*, 1922, I, c. 192.

¹² G. BONELLI, *Il Progetto Bonelli sul fallimento, Relazione*, cit., c. 191.

Così, dinanzi a fatti che “contengono la più evidente manifestazione di impotenza ai pagamenti”¹³ si impone il fallimento: dall’autovalutazione degli interessi si passa all’eterovalutazione¹⁴. Quasi come un contrappeso inizia ad affacciarsi il diritto del debitore ad essere convocato dal giudice prima della dichiarazione di fallimento.

Per chi adesso si confronti con questo settore del diritto in continuo divenire, estremamente “carnale” (per usare un’espressione di Paolo Grossi)¹⁵, la lettura del progetto Bonelli, della Relazione e delle sue riflessioni sui rilievi svolti dalle Commissioni parlamentari¹⁶ che lo esaminarono, offre la traccia per riannodare i fili di quel tessuto sfilacciato del nostro ordinamento per la crisi d’impresa dinanzi al quale l’interprete si smarrisce nella ricerca dell’interesse realmente prioritario che costituisca la lente con la quale valutare ogni scelta da assumere.

Oggi dobbiamo, infatti, confrontarci quotidianamente con una disciplina fallimentare oscillante tra il sostegno all’imprenditore-debitore, il *favor* per la continuità dell’impresa e il potenziamento dell’iniziativa dei creditori nella gestione della crisi.

Quella dell’attuale interprete della legge fallimentare – risalente, nel suo “canovaccio”, al 1942 e in larga parte al Progetto Bonelli, se pur radicalmente mutata dai ripetuti interventi legislativi degli ultimi dodici anni e pur tuttavia attualmente in attesa di una nuova Riforma – è un’attività resa faticosa dall’assenza sia di una norma programmatica, quale incontriamo invece in leggi di altri Paesi, sia di una disciplina che si dipani senza esitazioni attorno ad un unico polo di interesse (debitore, creditori, attività economica). Si tratta di una lacuna che, generando decisioni spesso contraddittorie, determina la scarsa efficienza delle procedure concorsuali.

Gustavo Bonelli, probabilmente consapevole di ciò, punta decisamente all’efficienza delle procedure concorsuali, convinto del riflesso che questa ha sullo svolgimento dell’attività creditizia e quindi sull’intero sistema economico e, a tal fine, assume come interesse assolutamente prioritario quello dei creditori ai quali conferisce significativi poteri decisionali, assottigliando nel contempo l’intervento del giudice.

¹³ G. BONELLI, *Il progetto di legge sul fallimento e le commissioni parlamentari*, cit., p. 238.

¹⁴ In ogni caso inizia a porsi il tema della convocazione del debitore da parte del giudice prima di dichiarare il fallimento: Bonelli condivide la proposta delle commissioni parlamentari favorevoli a far assurgere a obbligo quella che nel codice di commercio (art. 688) costituiva mera discrezionalità del giudice che procedesse d’ufficio. Si mostra viceversa contrario a utilizzare questa convocazione per introdurre “un tentativo di componimento amichevole coi creditori” per la difficoltà – in assenza della procedura – di un controllo sull’attività del debitore e di una protezione dei creditori.

¹⁵ Quella della carnalità del diritto è espressione ricorrente negli scritti di Paolo Grossi che in *Un diritto senza Stato*, (in *Quaderni fiorentini*, n. 25, 1996, p. 278) viene così evocata: “È ovvio che, per la sua carnalità, cioè per servire a uomini e misurarsi su uomini in carne e ossa, non sarà certamente mai scritto sulle nuvole, non galleggerà rarefatto al di sopra del paesaggio storico, ma sarà sempre una grande pluralità di forze – economiche, sociali, culturali, spirituali – a promuoverlo, sorreggerlo connotarlo”.

¹⁶ Relatori Majolo e Fabri.

Ai creditori, intanto, spetta la scelta del curatore, la surroga di questi in ogni tempo e, una volta revocato dal tribunale, la nomina del nuovo.

La supremazia dei creditori si esprime anche nel potere loro riconosciuto di non accettare il curatore nominato dal tribunale, di non ammettere reclamo al tribunale contro la nomina del curatore scelto dalla maggioranza dei creditori e di fissare i criteri generali, “determinando il massimo della percentuale da assegnarsi in relazione alle somme incassate e distribuite”, per la remunerazione dell’organo.

Bonelli non esita a definire l’assemblea dei creditori “l’organo più importante del fallimento” mentre, d’accordo con il progetto del 1906, riduce la delegazione dei creditori – spesso ritenuta “inutile e molte volte ingombrante”¹⁷ – a organo meramente facoltativo. Il nostro Autore contrasta la proposta della Commissione del Senato di abolire quest’organo, convinto che possa esercitare un efficace controllo svolgendo inoltre attività di ausilio del curatore. Bonelli ritiene che saranno gli stessi creditori a poter decidere se istituirlo o farne a meno, nel primo caso procedendo all’elezione con il sistema del voto limitato per evitare che sia espressione unicamente dei creditori più forti.

Il coinvolgimento dei creditori non si limita, però, alla scelta di chi deve amministrare il patrimonio loro destinato e neppure alla selezione di un organo che li rappresenti¹⁸.

Essi partecipano attivamente alla gestione del patrimonio e alle attività preparatorie della liquidazione, in cambio assumendone il rischio.

La decisione circa la continuazione dell’esercizio del commercio deve essere deliberata da loro ma conseguentemente, essi rispondono di tale scelta dovendo farsi carico personalmente (in proporzione dei rispettivi crediti) dei debiti, derivanti dalle operazioni del curatore, i quali sorpassino, e in quanto sorpassino, l’attivo fallimentare, se nascenti da atti previamente autorizzati dai creditori¹⁹. Vi è la consapevolezza che la gestione di una crisi esige la collaborazione tra le parti coinvolte e che le risorse utili e indispensabili per ogni tipo di prosecuzione del commercio potranno essere prestate soltanto se vi è la certezza della loro remunerazione.

Il diretto coinvolgimento dei creditori, oltre l’attivo fallimentare, costituisce così una significativa innovazione, energicamente difesa da Bonelli anche alla luce della sua provenienza (dai codici francesi), contro la quale si schierano tuttavia le commissioni parlamentari.

¹⁷ La Commissione del Senato ne propone addirittura l’abolizione mentre la Relazione Majolo (della Commissione Parlamentare) propende per la nomina facoltativa.

¹⁸ G. BONELLI, *Il Progetto Bonelli sul fallimento, Relazione*, cit., c. 194.

¹⁹ Art. 129 del *Progetto di una legge sul fallimento*.

La *voice* dei creditori risulta rafforzata nei concordati²⁰ per i quali Bonelli, che non accetta di imporre un limite minimo all’offerta, propone una maggioranza di voti più alta in caso di piccole percentuali offerte per evitare un previo giudizio del tribunale sull’ammissibilità di simili proposte. È quanto oggi è previsto in alcune legislazioni d’Europa nelle quali si vuole valorizzare il concordato, nella convinzione che sia comunque migliore di un fallimento, rimettendo nelle mani dei diretti interessati – con maggioranze a geometria variabile – la valutazione della convenienza che viene così sottratta al giudice.

Dal progetto di riforma, dove l’Autore opera una selezione e una graduazione degli interessi a tutela dei quali la legge deve intervenire, esce, a tutto tondo, il pensiero di Bonelli sulla funzione del fallimento e delle altre procedure concorsuali. Queste sono da collocare in un’area tra diritti individuali di creditori e debitore ed interessi collettivi del mercato. Diritti e interessi che devono trovare tutela in procedure dotate di “legale garanzia e giustizia” senza però che l’intervento del giudice possa prevalere sulle decisioni delle parti.

Bonelli, affidando al concordato preventivo la funzione di strumento per evitare il fallimento attraverso un accordo tra le parti, ritiene che in questa procedura giudiziaria si possa convogliare il tentativo di composizione dello stato di cessazione dei pagamenti senza correre il pericolo – vista la previsione di una sua trasformazione (anche d’ufficio) in fallimento – di lasciare quella situazione priva di uno sbocco fallimentare tutte le volte che questo costituisca l’unica via d’uscita.

Sul concordato preventivo, che “ha fatto molto parlare di sé in questi tempi, in cui ha servito, raffazzonato e adattato, a dare una via d’uscita a qualche grosso dissesto bancario”²¹, Bonelli esprime lucidamente il proprio pensiero già a partire dalla collocazione delle norme. Non si tratta di un istituto propedeutico, di un “tentativo preliminare prima di andare al fallimento”. È un procedimento eccezionale che in quanto tale deve essere trattato dopo il fallimento.

Per l’accesso a questa procedura l’Autore del Progetto non esige astratte formule di meritevolezza bensì l’iscrizione nel registro del commercio; un ricorso motivato; la redazione di un inventario; il deposito della somma necessaria per l’amministrazione della procedura; una percentuale variabile; la possibilità che il debitore si limiti a chiedere un termine fino a due anni “per mettersi in grado di pagare l’intero, fornendo la prova di avere un attivo patrimoniale superiore al passivo ed in condizioni economiche e finanziarie che permettano un tale risultato”.

“Il tarlo di questo istituto” (...) – afferma Bonelli – “è l’incertezza della sua figura e dell’intento che si propone, il quale ora è di prevenire il fallimento, ora di sostituirlo. Dal primo punto di vista suppone il debitore dissestato ma tuttora *in bonis*; dal secondo suppone in verità un fallito di cui non si è dichiarato il

²⁰ G. BONELLI, *Il progetto di legge sul fallimento e le commissioni parlamentari*, c. 264 ss.

²¹ G. BONELLI, *Loc. ult. cit.*

fallimento. Una quantità di questioni relative agli effetti di questo concordato ricevono diversa soluzione dall'adottare l'uno o l'altro di questi punti di vista"²².

Non nasconde, così, l'incertezza e si chiede: "è il sostituto mitigato del fallimento, dato a chi è di fatto, ma non si vuol dichiarare fallito, e col proposito di liquidarne l'intera azienda? O è l'ancora di salvezza offerta ad un'azienda dissestata, che si vuol salvare e tenere in piedi con qualche sacrificio dei creditori?"²³

Bonelli mette a confronto i diversi modelli di concordato che vanno da quello consistente in una mera remissione a quello che si risolve in una dilazione dei pagamenti (la moratoria) ad uno che consista in una combinazione dei due precedenti strumenti, ad uno che importi la cessione dei beni. Ad esclusione del dilatorio, gli altri modelli implicano comunque la liquidazione volontaria dei beni, che rende possibile l'adempimento del concordato ma che deve essere controllata dai creditori e dall'autorità giudiziaria.

È, quindi, sulla liquidazione giudiziale che l'Autore del Progetto di Riforma finisce per esprimere il proprio giudizio sul concordato preventivo. Sostiene, infatti, – sulla scorta dell'esperienza francese e di quella inglese – la necessità di introdurre una forma di fallimento "attenuato" – la liquidazione giudiziale appunto – che, pur offrendo le medesime garanzie del fallimento, si distinguerebbe da quello per l'assenza delle gravi conseguenze di natura personale e (presumo) anche patrimoniale²⁴.

È quanto avviene – dice Bonelli – con il concordato preventivo con il quale il debitore pratici una liquidazione giudiziale (un fallimento autogestito si direbbe oggi) deviando dai fini originali della procedura concordataria giacché, invece di essere strumento per "concedere un respiro al debitore imbarazzato", svolge la funzione di togliere di mezzo un'azienda²⁵.

Ciò si realizza anche con l'altra forma concordataria, quella per cessione dei beni ai creditori tuttavia snaturando il concordato preventivo che ha come scopo "di mantenere il dissestato alla testa del suo commercio e nel possesso dei suoi beni dopo purgata l'azienda con ciò che ha realizzato dalla sua liquidazione volontaria"²⁶.

La cessione dei beni può, quindi, ben incardinarsi nel concordato che "sostituisce" il fallimento, mentre in un concordato effettivamente (e non solo nominalmente) preventivo ne tradisce l'intento. La *cessio bonorum*, secondo Bonelli, suppone un fallito e rientra nella sfera di quella forma mitigata di fallimento che è la liquidazione volontaria.

²² G. BONELLI, *Op. ult. cit.*, c. 265.

²³ G. BONELLI, *Op. ult. cit.*, c. 266.

²⁴ G. BONELLI, *Op. ult. cit.*, c. 265.

²⁵ G. BONELLI, *Loc. ult. cit.*

²⁶ G. BONELLI, *Loc. ult. cit.*

Questa doppia anima pesa anche sulla sequenza concordato-fallimento perché se fosse il sostitutivo mitigato del fallimento si spiegherebbe, in caso di insuccesso, la rigida consequenzialità tra la prima e la successiva procedura dando per scontato la presenza di uno stato di cessazione dei pagamenti, mentre nel caso di concordato “conservativo”, impiantato in presenza di uno stato ancora non sfociato nel dissesto irreversibile, dovrebbe ancora accertarsi la presenza dello stato più grave²⁷.

L’Avvocato Bonelli si sofferma poi sul concordato di fallimento, la cui disciplina vorrebbe che fosse, per quanto possibile, omologata a quella del concordato preventivo²⁸. Interviene con notazioni apprezzabili che dovrebbero far riflettere l’attuale legislatore sulla bontà di alcune soluzioni accolte nel 2006 e che non hanno sortito alcun effetto sperato.

Innanzitutto per quanto riguarda il momento della presentazione della proposta: finché non sia stabilito almeno approssimativamente quanti sono i creditori e quanto l’ammontare del passivo, una proposta seria di concordato non è ammissibile²⁹.

Contrariamente a chi, volendo comprimere i tempi del fallimento, consentendo un’immediata attività liquidatoria, ritiene che la verifica dei crediti possa farsi immediatamente dal giudice delegato, in modo da presentarla già alla prima assemblea dei creditori e quindi che da questo momento possa essere presentata una proposta concordataria, Bonelli obietta che “non c’è ragione di jugulare il fallito a fare un’immediata proposta, per non correre il rischio di trovare parte dei beni già venduti”³⁰ e che conseguentemente la presentazione della proposta debba essere ammessa soltanto dopo la chiusura del verbale di verifica.

All’interno del tema del concordato nel fallimento Bonelli ha poi occasione di esprimere la sua tesi sul perimetro dell’intervento del giudice in un momento in cui, esattamente come oggi, si discute se l’esaltazione del momento contrattuale del concordato non debba condurre a limitare tale intervento all’omologazione dell’accordo già concluso.

All’Autore pare che l’attribuzione al giudice – come previsto nel Progetto del 1905 – di valutare le garanzie offerte e di imporre al fallito, se del caso, di aumentarle, sia espressione di una “soverchia ingerenza”³¹. Se da una parte non vuole ridurre l’attività del giudice a quella di semplice “trasmissore” della proposta, dall’altra non intende nemmeno attribuirgli il compito di valutare la convenienza.

“Il giudice, se ritiene la proposta meritevole di considerazione, ordina la convocazione dei creditori, comunicando loro per disteso le condizioni proposte dal fallito”, così Bonelli stila l’art. 137, commentando poi: “solo per

²⁷ G. BONELLI, *Op. ult. cit.*, c. 266.

²⁸ G. BONELLI, *Il Progetto Bonelli sul fallimento, Relazione*, cit., c.198.

²⁹ L’art. 136 del Progetto prevede che dopo la chiusura del verbale di verifica il fallito abbia facoltà di proporre “in qualunque momento” un concordato.

³⁰ G. BONELLI, *Op. ult. cit.*, c. 247.

³¹ G. BONELLI, *Op. ult. cit.*, c. 248.

non equiparare il giudice ad un cancelliere o ad un usciere, è lasciato a lui di potere fare le sue osservazioni prima di trasmettere ai creditori una proposta non meritevole neppure di considerazione”³².

In ogni modo, messo di fronte a tentativi di introdurre un controllo “forte del giudice”, Bonelli si spinge oltre limitandone la funzione “alla convocazione dei creditori, dietro domanda del fallito (o del curatore in suo nome) per la proposta di un concordato”³³. Nel pensiero Bonelliano il giudice è tutore della legalità senza tuttavia potersi sostituire o sovrapporre ai creditori.

Se in questo Progetto la gestione della procedura concordataria – sia essa preventiva o di fallimento – è rimessa sostanzialmente ai creditori, con interventi sfumati dell’autorità giudiziaria, la fase dell’esecuzione, avvertita come il momento più delicato³⁴, è caratterizzata dalla presenza dell’organo (curatore o commissario) e del giudice delegato. All’Autore preme evitare che vi siano interventi egoistici dei singoli creditori e a tal fine ritiene che la presenza dei due organi garantisca meglio l’effettività della tutela dell’intera classe creditoria senza che questo snaturi la componente contrattuale dei due concordati. Si tratta di una sorveglianza sull’esecuzione e, in particolare, sulla costituzione e il mantenimento delle garanzie, sui pagamenti e in genere sulla condotta del debitore.

Bonelli non condivide la scelta (in tal senso la norma del 1903) di mantenere il debitore vincolato fino alla completa esecuzione, (“in modo da non potere alienare, né impegnare o distrarre comunque le sue attività”) dichiarando inefficace ogni atto compiuto in violazione di tale vincolo³⁵. Obietta che così sarebbe introdotto nella fase esecutiva un vincolo all’attività del debitore, del tutto assente nella fase concordataria e ciò in aperto contrasto con l’essenza di queste procedure.

Sul punto assistiamo a una decisa frattura tra la posizione di Bonelli, condivisa dalla Commissione del Senato, e quella della Commissione Parlamentare, convinta invece che i creditori, approvato il concordato preventivo, debbano essere tutelati esclusivamente dalla legge del contratto perché i prolungati poteri del commissario “inceppano la libera continuazione del commercio dell’azienda, forse senza vantaggio dei creditori” e che, nel concordato di fallimento, debbano da soli tutelare i propri diritti³⁶.

Al lettore di oggi il Progetto Bonelli e la relazione appaiono premonitrici oltre che anticipatrici di soluzioni e critiche che ascoltiamo ormai quotidianamente.

Negli anni successivi a quello in cui Bonelli licenzia il suo Progetto queste affermazioni sul ruolo dei creditori vengono ignorate. Se il codice di commercio

³² G. BONELLI, *Loc. ult. cit.*

³³ G. BONELLI, *Loc. ult. cit.*

³⁴ “Che giova disporre ogni garanzia per la conclusione d’un concordato, se una volta rimesso il debitore al possesso dei beni il concordato viene così spesso ineseguito?” (G. BONELLI, *op. ult. cit.*, p. 250).

³⁵ In tal senso la norma introdotta dalla Legge del 1903 sul concordato preventivo, desunta dal Codice Rumeno del 1895.

³⁶ G. BONELLI, *Op. ult. cit.*, c. 251.

del 1882 riconosceva significativi poteri ai creditori³⁷, a partire dalla riforma attuata del 1930³⁸, prende, infatti, corpo la tendenza a limitare i poteri dei creditori nella procedura, i quali assistono ad un successivo e ulteriore giro di vite con la legge fallimentare del 1942 che, come scrive Francesco Ferrara, è “rigidamente informata ad un principio autoritario, per cui i creditori, che, in definitiva, sono gli interessati, sono tagliati fuori dalla procedura, non potendo influirvi che in limiti assai ristretti e dovendo attenderne passivamente i risultati”³⁹. Eppure quella legge ha tratto largamente ispirazione dal Progetto Bonelli.

Negli ultimi dieci anni la crisi, che sta tuttora dominando l’economia del mondo occidentale e dei Paesi storici dell’Unione Europea⁴⁰, ha spinto gli Ordinamenti a rivedere di continuo le regole per affrontarla e risolverla.

Si sono avute profonde e frenetiche modificazioni nella legge fallimentare⁴¹ che ha subito un rovesciamento di prospettiva. Il fenomeno è stato efficacemente descritto come un’evoluzione “*from a law of morality to a law of continuity*”⁴².

Nella misura in cui la crisi non è più ritenuta una sconfitta bensì un’opportunità per apprendere dagli errori, per migliorare e per crescere⁴³, la liquidazione

³⁷ Si possono ricordare la previsione di una loro assemblea che nominava la delegazione dei creditori investita di compiti di sorveglianza (art. 691 n.4); la redazione di un parere sulla nomina definitiva del curatore (art. 691 n.4, art. 717); il potere di surrogare il curatore nominato dal tribunale con altro di propria fiducia (art. 719), quello di esprimere autorizzazioni sulla gestione fallimentare e di riconoscere i crediti insinuati.

³⁸ L. 10 luglio 1930 n. 995.

³⁹ F. FERRARA jr. – A. BORGIOLO, *Il fallimento*, V ed., Milano, 1995, p. 61.

⁴⁰ AA. V.V, *The restructuring Review*, 5a, London, 2012, VII (consultabile in http://www.blg.com/en/NewsAndPublications/Documents/Law_Business_Research_LTD_-_The_Restructuring_Review_-2012.pdf): “The past year has been dominated by uncertainty caused by the economic and sovereign debt crisis in the eurozone, which appears to have had a profoundly unsettling effect on the global economy”.

⁴¹ Nel sito <http://www.doingbusiness.org/data/exploretopics/resolving-insolvency/reforms>, leggiamo che: “In the past 5 years Doing Business recorded 92 insolvency reforms in 62 economies. These reforms have different purposes and objectives and can be classified into 2 categories: foundational and evolutionary. Foundational reforms create an insolvency framework or establish new insolvency procedures and usually require legislative action. Evolutionary reforms improve existing procedures by strengthening the legal framework or the institutions applying it, to achieve the most economically efficient outcomes”.

⁴² B. WESSELS, *Europe deserves a new approach to insolvency proceedings*, in *European Company law*, 2007, vol. 4, issue 6, p. 253.

⁴³ Nel documento “*Entrepreneurship 2020 action plan*” COM(2012) 795 della Commissione Europea (in <http://eur-lex.europa.eu/>) leggiamo che “‘second starters’ are more successful and survive longer than average start-ups; they grow faster and employ more workers. Thus, a failure in entrepreneurship should not result in a ‘life sentence’ prohibiting any future entrepreneurial activity but should be seen as an opportunity for learning and improving – a viewpoint that we already today fully accept as the basis of progress in scientific research”. Ugualmente in un comunicato stampa della Commissione Europea del 12 dicembre 2012, (in http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1354_it.htm) si legge che: “Le situazioni d’insolvenza sono eventi fisiologici in un’economia dinamica e moderna. Circa la metà delle imprese ha una durata di vita inferiore a cinque anni, mentre sono circa 200 000 le imprese che falliscono ogni anno nell’UE, ovvero quasi 600 società al giorno; un quarto di questi fallimenti presenta un elemento transfrontaliero. Ma i fatti dimostrano che gli imprenditori che falliscono imparano dai loro errori e hanno in genere più successo la seconda volta: il 18% di quelli che proseguono l’attività con successo hanno fallito al loro primo tentativo. È pertanto cruciale disporre di leggi moderne e procedure efficienti per aiutare le imprese che hanno basi economiche sufficientemente robuste a superare difficoltà finanziarie e ad approfittare di una “seconda opportunità”. Entrambi i documenti muovono dallo studio di E. STAM, D. AUDRETSCH, J. MEJGAARD, *Re nascent entrepreneurship, entrepreneurial preferences subsequent to firm exit*, in <http://www.indiana.edu/>.

disgregativa ha ceduto la supremazia ad operazioni sul patrimonio e sull'impresa finalizzate alla continuità⁴⁴.

Il suddetto rinnovamento consente di passare da un'azione basata sul "metodo autoptico" (autopsia post mortem) a una basata sul "real time action"⁴⁵. Si tratta della transizione da una passiva accettazione delle cause dell'insolvenza, con autoritario smembramento del patrimonio per ripartire il ricavato delle vendite dei singoli assets tra i creditori, ad immediati interventi sull'azienda e sull'impresa, negoziati e autogestiti, per conservare il valore dei complessi produttivi in funzione di una loro ristrutturazione o di una cessione.

La trama degli Ordinamenti concorsuali – ispirati alla Guida Legislativa di Uncitral del 2004⁴⁶, e al *Bankruptcy Code* – è per lo più intessuta con "il filo" dell'accordo. Assistiamo a un'incessante affinamento di strumenti agili, flessibili e, soprattutto, preventivi, caratterizzati dal mantenimento della gestione nelle mani del debitore, da un intervento ridotto del giudice, idonei a preservare le entità economiche⁴⁷, assicurando nel contempo una seconda chances⁴⁸ attraverso una condizionata liberazione dai debiti residui.

In questo processo non sono rimasti estranei i creditori. Costoro, per gli interessi che hanno nel mercato e, spesso, nello stesso settore di attività, non potevano permanere nel ruolo di meri antagonisti sia del debitore che di ogni altro soggetto che vantasse una pretesa creditoria, dovendo piuttosto assumere una posizione di interlocutori nel tavolo della crisi. Abbiamo assistito all'evoluzione della loro partecipazione alle procedure di fallimento e di concordato attraverso un rafforzamento della presenza dell'organo rappresentativo, al riconoscimento della specificità degli interessi attraverso il classamento, all'apertura dell'iniziativa per il concordato fallimentare ed infine all'instaurazione di un difficile percorso nel quale il creditore può divenire concorrente del debitore con una sua proposta di concordato preventivo attraverso il quale può cambiare l'assetto societario.

Rientra quest'ultimo sviluppo in un movimento legislativo emerso da tempo in altri Paesi e che potrebbe condurre ad un ripensamento del diritto dell'impresa.

⁴⁴ "For a company in economic and financial difficulty, a formal insolvency proceeding is a powerful corporate restructuring tool, while an arrangement with creditors is one of its key instruments" (A. FERNÁNDEZ, B. GARCÍA-ALAMÁN, A. THERY, J. VERDUGO, in AA. V.V, *The restructuring Review*, 6a, London, 2013, 329, consultabile in <http://www.garrigues.com/es/Actualidad/Noticias/Documents/Spain.pdf>).

⁴⁵ Cfr. B. WESSELS, *Europe deserves a new approach to Insolvency Proceedings*, in 4 *Europe Company Law*, 2007, p. 253 ss., ivi alla p. 255.

⁴⁶ Nell'intento di promuovere la stabilità e la crescita economica additava ai vari Legislatori il percorso: "Laws and institutions should promote restructuring of viable business and efficient closure and transfer of assets of failed businesses, facilitate the provision of finance for start-up and reorganization of businesses and enable assessment of credit risk, both domestically and internationally" (p. 10).

⁴⁷ Così in un Rapporto del 2011 del Parlamento Europeo (*Rapport contenant des recommandations à la Commission sur le procédures d'insolvabilité dans le cadre du droit européen de sociétés*, 17 ottobre 2011, A7-0355/2011, p. 4, lett. H.).

⁴⁸ E. STAM, D. B. AUDRETSCH AND J. MEIJAARD, "*Renasant Entrepreneurship*", Erasmus Research Institute of Management, 2006.

Si tratta di una soluzione legislativa che esige accurata e non frettolosa riflessione andando a toccare il diritto costituzionalmente protetto dell'iniziativa economica.

Conclusioni

Gustavo Bonelli, mentre redigeva il suo Progetto, era ben consapevole della breve vita che ogni norma di questo settore del diritto, anche quella che al momento della sua entrata in vigore appaia all'avanguardia, ha dinanzi a sé. Dopo poco, infatti, se ne scoprono i difetti, i pericoli e, soprattutto l'inadeguatezza a sanare situazioni di crisi forse perché talora si tratta di "leggi d'occasione, che da provvedimenti eccezionali assurgono a generalizzazioni precipitose"⁴⁹.

Per concludere queste brevi riflessioni mi pare che non vi siano parole più convincenti e attuali di quelle contenute nella Relazione al Codice portoghese del Fallimento del 1899 riportate da Gustavo Bonelli nella lettera indirizzata al Direttore della Rivista "Il diritto fallimentare" per autorizzarlo alla pubblicazione del Progetto su quelle colonne: "In materia di fallimento – scrive il Ministro della Giustizia del Portogallo – non vi sono provvedimenti legislativi né suscettibilità che bastino, né riforme che durino a lungo (...) l'estrema mobilità e suscettibilità del credito, la cui sicurezza la legge fallimentare si propone di tutelare, disorientano e rendono insufficienti i più completi e adeguati provvedimenti, obbligando il legislatore a seguire nelle sue continue trasformazioni, i capricciosi movimenti di questo proteo meraviglioso. (...) Se la miglior legge fallimentare può giungere, al massimo, a prevenire nuove perdite e a livellare le esistenti, senza che mai possa produrre nuovi lucri, non è da meravigliare che si trovi fatalmente esposta a che a lei si imputi quanto vi ha di disastroso e di inevitabile nella catastrofe del fallimento, e a che le vittime levino contro le imperfezioni di essa, le accuse che dovrebbero imputare al corso degli avvenimenti o ai vizi dei costumi"⁵⁰.

⁴⁹ G. BONELLI, *Il Progetto Bonelli sul fallimento, Relazione*, cit., c.199.

⁵⁰ G. BONELLI, *Sulla riforma del codice di commercio nella parte riflettente il fallimento*, cit., c. 6.

CONCLUSIONI

Antonio Padoa-Schioppa

Desidero anzitutto esprimere il più vivo ringraziamento per essere stato invitato a concludere la giornata di studi in memoria di Gustavo Bonelli. È per me un onore prendere la parola in questa nobile sala che ha conosciuto tanti momenti alti e degni della storia italiana dell'ultimo secolo.

L'iniziativa di dedicare un volume a Gustavo Bonelli – *Gustavo Bonelli, Un giurista in Banca d'Italia*, Roma 2017, pp. 617; d'ora innanzi così citato: *ivi*, p. – è felice per più ragioni, emerse con chiarezza negli interventi che abbiamo ascoltato. Felice è anche la formula adottata dai curatori del volume che oggi viene presentato, l'affiancare cioè alle analisi critiche del pensiero giuridico di Bonelli una selezione di passi tratti dalle sue opere. In tal modo i profili fondamentali del pensiero giuridico – da lui sviluppato per decenni in numerosissimi contributi scientifici – emergono con chiarezza nelle diverse sezioni nelle quali si articola il volume, accompagnati e illustrati dal vivo con la parola scritta dell'autore. Le relazioni che abbiamo ascoltato hanno portato elementi ulteriori di valutazione, con riferimenti densi di significato alla realtà attuale dei temi ai quali Bonelli ha dedicato le proprie analisi.

Nel suo intervento iniziale il Governatore Ignazio Visco ha sottolineato l'apertura internazionale del nostro giurista, sempre perfettamente informato sulle soluzioni normative e sulle dottrine giuridiche degli altri paesi europei in un'ottica di indagine comparata non frequente nel tempo suo; un approccio oggi indispensabile anche nel contesto, richiamato dal Governatore, di una comune disciplina europea nei settori dell'economia e del diritto bancario.

Paolo Grossi, lo storico del diritto che più e meglio ha approfondito il pensiero giuridico italiano del Novecento e che oggi presiede la Corte costituzionale, ha illustrato efficacemente la caratura teorica del pensiero di Bonelli, fondata – come egli ha giustamente osservato – sul metodo sperimentale di osservazione dei fatti.

Il saggio iniziale di Olina Capolino (*ivi*, pp. 31-46) rammenta gli esordi del nostro giurista rievocando l'ampiezza dei suoi interessi e la vivacità con la quale, ancora studente, nel 1874, egli si espresse sul tema in quegli anni dibattutissimo della pena di morte: il giovane autore argomentava con passione la necessità di abolirla. Poco più tardi, la tesi di laurea sulla condizione giuridica della donna era da lui impostata sostenendo la tesi della necessaria rimozione di un istituto ereditato dal passato, l'autorizzazione maritale, il quale peraltro sopravvisse ancora per quasi mezzo secolo, sino al termine della prima guerra mondiale. Lo stesso Bonelli ricorderà più innanzi negli anni di non essere immune da uno spirito battagliero e polemico, osservando (sono parole sue) che “fin dal principio emergeva in contraddizione col [suo] carattere mite e timido la passione per la lotta, beninteso incruenta” (*ivi*, p. 36).

Al centro, al cuore del pensiero giuridico di Bonelli sta la formulazione da lui elaborata del concetto di persona giuridica. Il saggio di Mario Stella Richter (*ivi*, pp. 113-132) ne mette in evidenza il nucleo centrale, chiaro sin dai primi scritti ed espresso in forma matura in un lucido articolo pubblicato nel 1910, interamente riprodotto nel volume (*ivi*, pp. 167-260). Egli sosteneva che le persone giuridiche

non sono astrazioni ma vere e reali unità patrimoniali autonome; e criticava dalle fondamenta, con analisi acuta e precisa, tutta una serie di dottrine anche antiche ed illustri, a partire dalla tesi medievale enunciata per la prima volta dal papa Innocenzo IV della *persona ficta* per continuare con le elaborazioni di una gran parte della dottrina germanica coeva. Anche nei confronti di autori della statura di Hans Goldschmidt, di Josef Kohler e di Aloys Brinz, oltre che dello stesso Savigny. Per questa via Bonelli poté coerentemente includere nel concetto di persona giuridica anche entità patrimoniali quali l'eredità giacente, senza la necessità di ricorrere a quello che egli qualificava, deprecandolo, un "pregiudizio antropocentrico" (Bonelli, *ivi*, p. 230 ss.). Nel saggio del 1910 egli giunse a sostenere (cito) che "tutti i rapporti contrattuali ed extra contrattuali di diritto privato non si stabiliscono che tra patrimoni" (*ivi*, p. 260).

È noto quale importanza e quale estensione abbia avuto nell'opera di Bonelli la tematica del fallimento. Nel volume che viene presentato il tema è trattato da Giuseppe Terranova (*ivi*, pp. 263-288), al quale dobbiamo inoltre la pregevole voce biografica dedicata a Bonelli nel recente e molto meritorio *Dizionario dei giuristi italiani* uscito nel 2013. Bonelli è qualificato da Terranova come il più grande fallimentarista italiano. Sin dagli scritti giovanili il nostro autore aveva sostenuto che i protagonisti del traffico giuridico non sono le persone giuridiche né le persone fisiche bensì quei centri di imputazione di rapporti ai quali la legge attribuisce una specifica rilevanza con la conseguenza di creare delle sfere patrimoniali capaci di interagire tra loro (Terranova, *ivi*, p. 265). Le conseguenze logiche di questa impostazione sono, nella chiara sintesi delineata da Terranova, della massima rilevanza: i creditori concepiti come destinatari del risultato utile della liquidazione; la transizione dal concetto di cessazione dei pagamenti al concetto di insolvenza; gli inadempimenti considerati quali sintomo dello stato di decozione; il fallimento come persona giuridica che agisce attraverso un rappresentante, il curatore; ed altro ancora. Se la codificazione del 1942 imboccherà altre vie, non per questo l'importanza delle tesi bonelliane perde di rilievo. La relazione testé ascoltata di Stefania Pacchi ha messo bene in evidenza le plurime ricorrenze significative tra il pensiero del nostro giurista e le discussioni attuali in materia di riforma della legge fallimentare.

Non meno importanti sono stati i contributi alla tematica societaria, con riferimento particolare alla natura giuridica delle società irregolari, alle quali sin dal 1897 Bonelli (*ivi*, pp. 289-355) negò sia la personalità giuridica sia la responsabilità limitata (Stella Richter, *ivi*, pp. 123-126). Accolta già nel Progetto Fani-Luzzatti del 1910, questa tesi fu ribadita con successo in più occasioni successive allorché Bonelli venne chiamato a collaborare negli anni Venti al progetto Vivante di rifacimento del Codice di commercio (1922) e tre anni più tardi al Progetto D'Amelio. Nel 1923 la "Rivista del diritto commerciale" pubblicava una fitta serie di ulteriori sue proposte migliorative sulle società irregolari, come sempre puntualmente argomentate.

L'altro grande tema trattato da Bonelli riguarda come è noto i titoli di credito. Nel volume Carlo Angelici (*ivi*, pp. 441-454) ha bene messo in luce alcune

direttrici sottese all'analisi amplissima della disciplina cambiaria compiuta da Bonelli nei volumi a ciò dedicati, divenuti classici, del Commentario al Codice di commercio del 1882: in particolare, la ricerca di una unità logica della disciplina, la distinzione tra momento statico e momento dinamico, l'accento sul momento circolatorio e sulle esigenze della negoziazione.

Mario Libertini ha limpidamente delineato, nella relazione che abbiamo testé ascoltato, le direttrici di continuità ma anche le linee di discontinuità tra il pensiero di Bonelli e le dottrine e le tendenze del pensiero giuridico a lui coevo e di quello maturato in séguito, anche in rapporto con gli sviluppi attuali della normativa commercialistica italiana e soprattutto europea.

In tema di operazioni bancarie Marino Perassi, oggi successore di Bonelli quale Avvocato generale della Banca d'Italia, chiarisce alcuni aspetti degni di nota del pensiero del nostro giurista (*ivi*, pp. 545-557). La Banca d'Italia era nata, egli osserva, con una pesante eredità di crediti illiquidi o insolventi, e questo spiega come anche i rapporti con i privati costituissero in passato una parte non irrilevante dell'attività economica e giuridica della Banca centrale. Particolare attenzione Bonelli dedicò alla delicata questione dei debiti in moneta estera, una questione divenuta cruciale negli anni del primo dopoguerra quando il debito pubblico italiano era salito in pochi anni dall'80% al 160% del Pil e i prezzi all'ingrosso erano aumentati di sei volte, costringendo ad effettuare una pesantissima svalutazione della lira.

Nelle pagine introduttive al volume Pierluigi Ciocca (*ivi*, pp. 3-25) pone giustamente l'accento anche su questi aspetti, sottolineando in particolare la cura di Bonelli nel raccomandare una politica di prudente condotta delle banche. Ad avviso dell'Avvocato generale, espresso in un importante parere del 1926, le banche non avrebbero dovuto investire più del 10% in esposizione verso un solo obbligato, né il rapporto tra patrimonio della banca e depositi scendere al di sotto del 10%. Il potere di vigilanza doveva spettare, nella sua concezione, alla stessa Banca centrale (*ivi*, p. 25). Temi dei quali è superfluo rilevare l'attualità, pur in un contesto storico ed economico tanto diverso.

In conclusione mi sembra di poter affermare che pochi giuristi del Novecento hanno ricevuto un'attenzione altrettanto puntuale in sede storica. Sorprende che la dottrina, così importante ed oggi fiorente, dell'analisi economica del diritto non sembri aver fatto tesoro dell'impostazione per molti versi anticipatrice – si pensi soltanto alla dottrina sulla persona giuridica – del nostro autore. Anche per questo è da lodare che la grande tradizione di studi della Banca d'Italia, ancora ben viva, non abbia dimenticato e non trascuri, accanto alla dimensione dell'analisi economica, anche la dimensione del diritto.

Il fascino della figura di Gustavo Bonelli risiede nell'avere egli riunito in sé componenti diverse, molto rare a trovarsi presenti nella medesima persona. Giurista teorico di raffinata cultura, rigoroso nell'argomentazione, egli era in pari tempo attentissimo ai problemi della pratica del diritto ed altresì suggeritore penetrante di riforme della legislazione, come risulta dalla documentazione,

ancora in parte inedita, relativa ai suoi contributi ai progetti di riforma del Codice di commercio, che dagli ultimi anni dell'Ottocento si spingono sino alla fase preparatoria di quello che diverrà il nostro Codice civile del 1942. Egli fu un giurista completo, capace di commentari informatissimi e analitici, attento alla dimensione comparatistica, autore di concezioni teoriche limpide e innovative che nulla hanno perduto nel tempo del loro vigore teorico.

Anche per questo davvero è valsa la pena di dedicare a Gustavo Bonelli il volume che oggi è stato presentato, ulteriormente arricchito dalle stimolanti relazioni svolte nel corso di questa giornata di lavoro.

QUADERNI PUBBLICATI

- n. 1 – FRANCESCO CAPRIGLIONE, *Evoluzione tecnica e disciplina giuridica dell'intermediazione finanziaria*, ottobre 1985 (esaurito).
- n. 2 – FRANCESCO CARBONETTI, *Moneta*, dicembre 1985.
- n. 3 – PIETRO DE VECCHIS, *L'istituto di emissione*, febbraio 1986 (esaurito).
- n. 4 – GIUSEPPE CARRIERO, *Governo del credito e Regioni a statuto speciale: il quadro istituzionale*, aprile 1986.
- n. 5 – GIORGIO OPPO, *Una svolta dei titoli di massa (il progetto Monte Titoli)*, aprile 1986.
- n. 6 – LUIGI DESIDERIO, *Le norme di recepimento della Direttiva comunitaria n. 780/77 in materia creditizia*, maggio 1986 (esaurito).
- n. 7 – GIORGIO SANGIORGIO – FRANCESCO CAPRIGLIONE, *La legge bancaria: evoluzione normativa e orientamenti esegetici*, giugno 1986.
- n. 8 – VINCENZO MEZZACAPO, *L'attività bancaria nell'ambito dei movimenti di capitali nella CEE*, giugno 1986 (esaurito).
- n. 9 – FRANCESCO CAPRIGLIONE, *Le gestioni bancarie di patrimoni mobiliari*, luglio 1986.
- n. 10 – FRANCESCO CARBONETTI, *I cinquant'anni della legge bancaria*, settembre 1986.
- n. 11 – *La legge bancaria*, ottobre 1986.
- n. 12 – CARMINE LAMANDA, *L'evoluzione della disciplina del controllo sul sistema creditizio dalla legge bancaria ad oggi*, dicembre 1986 (esaurito).
- n. 13 – GIOVANNI IMPERATRICE, *L'accertamento dell'illecito amministrativo nel diritto valutario e nel diritto tributario*, marzo 1987.
- n. 14 – GIORGIO SANGIORGIO, *Profilo istituzionale della disciplina pubblicistica del credito*, maggio 1987.
- n. 15 – FRANCESCO CAPRIGLIONE, (a cura di) *La disciplina comunitaria del credito al consumo*, luglio 1987.
- n. 16 – CARLO TAGLIENTI, *Il credito documentario: nozione, fondamento, problematica*, settembre 1987.
- n. 17 – PIETRO DE VECCHIS, *Aspetti legali delle crisi bancarie in Italia*, gennaio 1988.
- n. 18 – VINCENZO MEZZACAPO, *Il mercato secondario organizzato dei titoli emessi o garantiti dallo Stato*, agosto 1988.
- n. 19 – FRANCESCO CARBONETTI, *Il controllo della Banca d'Italia sulle emissioni di titoli atipici*, ottobre 1988.
- n. 20 – FRANCESCO CAPRIGLIONE, *Le polizze di credito commerciale*, dicembre 1988.
- n. 21 – FRANCESCO CAPRIGLIONE, *La responsabilità penale del banchiere: evoluzione giurisprudenziale e prospettive di riforma*, dicembre 1989 (esaurito).
- n. 22 – MARCELLO CONDEMI, *Le sanzioni amministrative bancarie e la giurisprudenza della Corte d'Appello di Roma*, aprile 1991.
- n. 23 – MARCO MANCINI – MARINO PERASSI, *I trasferimenti elettronici di fondi*, maggio 1991.
- n. 24 – ENRICO GALANTI, *La crisi degli enti creditizi nella giurisprudenza: la liquidazione coatta amministrativa*, giugno 1991.
- n. 25 – FRANCESCO CAPRIGLIONE, *Note introduttive alla disciplina delle s.i.m. e dell'organizzazione dei mercati finanziari*, giugno 1991.

- n. 26 – AA.VV., *La ristrutturazione della banca pubblica e la disciplina del gruppo creditizio*, gennaio 1992.
- n. 27 – GIORGIO SANGIORGIO, *Le Autorità creditizie e i loro poteri*, marzo 1992.
- n. 28 – FRANCESCO CAPRIGLIONE, *Il recepimento della seconda direttiva Cee in materia bancaria. Prime riflessioni*, febbraio 1993.
- n. 29 – *Il Sistema dei pagamenti. Atti del Convegno giuridico* (Perugia S.A.Di.Ba., 23-24 ottobre 1992), settembre 1993.
- n. 30 – OLINA CAPOLINO, *L'amministrazione straordinaria delle banche nella giurisprudenza*, ottobre 1993.
- n. 31 – P. FERRO-LUZZI – P. G. MARCHETTI, *Riflessioni sul gruppo creditizio*, dicembre 1993 (esaurito).
- n. 32 – *Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, marzo 1994.
- n. 33 – *Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. The 1993 Banking Law*, marzo 1994.
- n. 34 – GIUSEPPE CARRIERO, *Struttura ed obiettivi della legge sui fondi immobiliari chiusi*, novembre 1994.
- n. 35 – LUCIO CERENZA, *Profilo giuridico del sistema dei pagamenti in Italia*, febbraio 1995.
- n. 36 – GIOVANNI CASTALDI, *Il riassetto della disciplina bancaria: principali aspetti innovativi*, marzo 1995.
- n. 37 – VINCENZO PONTOLILLO, *L'evoluzione della disciplina dell'attività di emissione di valori mobiliari*, giugno 1995.
- n. 38 – O. CAPOLINO – G. CARRIERO – P. DE VECCHIS – M. PERASSI, *Contributi allo studio del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, dicembre 1995.
- n. 39 – FRANCESCO CAPRIGLIONE, *Cooperazione di credito e Testo Unico bancario*, dicembre 1995 (esaurito).
- n. 40 – MARINO PERASSI, *L'attività delle banche in "securities" e la disciplina dei contratti derivati in Giappone*, aprile 1996.
- n. 41 – ENRICO GALANTI, *Norme delle autorità indipendenti e regolamento del mercato: alcune riflessioni*, novembre 1996.
- n. 42 – M. PERASSI – R. D'AMBROSIO – G. CARRIERO – O. CAPOLINO – M. CONDEMI, *Studi in materia bancaria e finanziaria*, novembre 1996.
- n. 43 – *Convegno Per un diritto della concorrenza* (Perugia, giugno 1996), dicembre 1996.
- n. 44 – *Crisi d'impresa, procedure concorsuali e ruolo delle banche*, marzo 1997.
- n. 45 – DONATELLA LA LICATA, *La cessione di rapporti giuridici "individuabili in blocco" nell'art. 58 del T.U. bancario*, aprile 1997.
- n. 46 – PAOLO CIOCCA – ANTONELLA MAGLIOCCO – MATILDE CARLA PANZERI, *Il trattamento fiscale dei rischi sui crediti*, aprile 1997.
- n. 47 – P. DE VECCHIS – G.L. CARRIERO – O. CAPOLINO, M. MANCINI, R. D'AMBROSIO, *Studi in materia bancaria e finanziaria 1996*, settembre 1997.
- n. 48 – GIUSEPPE CARRIERO, *Il credito al consumo*, ottobre 1998 (esaurito).
- n. 49 – *Fondamento, implicazioni e limiti dell'intervento regolamentare nei rapporti tra intermediari finanziari e clientela*, marzo 1999.
- n. 50 – A. MAGLIOCCO – D. PITARO – G. RICOTTI – A. SANELLI, *Tassazione del risparmio gestito e integrazione finanziaria europea*, settembre 1999.

- n. 51 – ENRICO GALANTI, *Garanzia non possessoria e controllo della crisi di impresa: la floating charge e l'administrative receivership*, gennaio 2000.
- n. 52 – *Bankruptcy Legislation in Belgium, Italy and the Netherlands*, (Brussels, 7 July 2000), giugno 2001.
- n. 53 – VINCENZO TROIANO, *Gli Istituti di moneta elettronica*, luglio 2001.
- n. 54 – STEFANO CAPIELLO, *Prospettive di riforma del diritto di recesso dalle società di capitali: fondamento e limiti dell'autonomia statutaria*, luglio 2001.
- n. 55 – BRUNA SZEGO, *Il venture capital come strumento per lo sviluppo delle piccole e medie imprese: un'analisi di adeguatezza dell'ordinamento italiano*, giugno 2002.
- n. 56 – AA.VV., *Diritto Societario e Competitività in Italia e in Germania*, luglio 2003.
- n. 57 – GIANMARIA MARANO, *I patrimoni destinati in una prospettiva di analisi giuseconomica*, giugno 2004.
- n. 58 – ENRICO GALANTI E MARIO MARANGONI, *La disciplina italiana dei Covered Bond*, giugno 2007.
- n. 59 – MARCO MANCINI, VINCENZA PROFETA E NICOLA DE GIORGI, *La Centrale d'Allarme Interbancaria nella disciplina sanzionatoria dell'assegno*, settembre 2007 (esaurito).
- n. 60 – MARCELLO CONDEMI E FRANCESCO DE PASQUALE, *Lineamenti della disciplina internazionale di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo*, febbraio 2008.
- n. 61 – BRUNA SZEGO, *Le impugnazioni in Italia: perchè le riforme non hanno funzionato?*, luglio 2008.
- n. 62 – RENZO COSTI E FRANCESCO VELLA, *Banche, governo societario e funzione di vigilanza*, settembre 2008.
- n. 63 – MARCO MANCINI E MARINO PERASSI, *Il nuovo quadro normativo comunitario dei servizi di pagamento. Prime riflessioni*, dicembre 2008.
- n. 64 – ENRICO GALANTI, *Discrezionalità delle autorità indipendenti e controllo giudiziale*, giugno 2009.
- n. 65 – DAVID PITARO, *Le disposizioni italiane di contrasto all'elusione fiscale internazionale*, luglio 2009.
- n. 66 – CRISTINA GIORGIANTONIO, *Le riforme del processo civile italiano tra adversarial system e case management*, settembre 2009.
- n.66en – CRISTINA GIORGIANTONIO, *Civil procedure reforms in Italy: concentration principle, adversarial system or case management?*, September 2009.
- n. 67 – OLINA CAPOLINO E RAFFAELE D'AMBROSIO, *La tutela penale dell'attività di Vigilanza*, ottobre 2009.
- n. 68 – GIUSEPPE BOCCUZZI, *I sistemi alternativi di risoluzione delle controversie nel settore bancario e finanziario: un'analisi comparata*, settembre 2010.
- n. 69 – AA.VV., *Insolvency and Cross-border Groups. UNCITRAL Recommendations for a European Perspective?*, febbraio 2011.
- n. 70 – BRUNO DE CAROLIS, *L'Arbitro bancario finanziario come strumento di tutela della trasparenza*, giugno 2011.
- n. 71 – GIUSEPPE BOCCUZZI, *Towards a new framework for banking crisis management. The international debate and the italian model*, ottobre 2011 (esaurito).

- n. 72 – *Legislazione bancaria, finanziaria e assicurativa: la storia, il presente, il futuro*. Atti della conferenza tenutasi a Roma il 14 ottobre 2011, ottobre 2012.
- n.72_{app}– ENRICO GALANTI , *Cronologia della crisi 2007-2012*, maggio 2013.
- n. 73 – MARCO MANCINI, *Dalla vigilanza nazionale armonizzata alla Banking Union*, settembre 2013.
- n. 74 – RAFFAELE D’AMBROSIO, *Due process and safeguards of the persons subject to SSM supervisory and sanctioning proceedings*, dicembre 2013.
- n. 75 – *Dal Testo unico bancario all’Unione bancaria: tecniche normative e allocazione di poteri*. Atti del convegno tenutosi a Roma il 16 settembre 2013, marzo 2014.
- n. 76 – GIUSEPPE NAPOLETANO, *Legal aspects of macroprudential policy in the United States and in the European Union*, giugno 2014.
- n. 77 – NICOLA DE GIORGI e MARIA IRIDE VANGELISTI, *La funzione di sorveglianza sul sistema dei pagamenti in Italia - Il provvedimento della Banca d’Italia del 18.9.2012 sui sistemi di pagamento al dettaglio*, settembre 2014.
- n. 78 – RAFFAELE D’AMBROSIO, *The ECB and NCA liability within the Single Supervisory Mechanism*, gennaio 2015.
- n. 79 – MARCO LAMANDINI – DAVID RAMOS MUÑOZ – JAVIER SOLANA ÁLVAREZ, *Depicting the limits to the SSM’s supervisory powers: The Role of Constitutional Mandates and of Fundamental Rights’ Protection*, novembre 2015.
- n. 80 – LUIGI DONATO, *La riforma delle stazioni appaltanti. Ricerca della qualità e disciplina europea*, febbraio 2016.
- n. 81 – RAFFAELE D’AMBROSIO, *Scritti sull’Unione Bancaria*, luglio 2016.